



Genitori e figli

la legge oltre gli affetti

Consiglio Nazionale del Notariato

Adiconsum
Adoc
Altroconsumo
Assoutenti
Casa del Consumatore
Cittadinanzattiva
Confconsumatori
Federconsumatori
Lega Consumatori
Movimento Consumatori
Movimento Difesa del Cittadino
Unione Nazionale Consumatori

Con la riforma del Diritto di Famiglia del 1975 e la più recente riforma della Filiazione entrata in vigore nel 2014, **la legge ha radicalmente cambiato il rapporto tra genitori e figli, siano essi nati dentro o fuori il matrimonio, equiparandoli e modificandone in modo significativo le relazioni di parentela. Lo status di figlio comporta precisi diritti, riconducibili a un vero e proprio “Statuto dei diritti del figlio”, come il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e l’assistenza morale. Ma anche doveri**, quali il rispetto, l’obbligo alla convivenza (se minori) e il contributo, secondo le proprie capacità, al mantenimento della famiglia.

La tredicesima Guida per il Cittadino di Notai e Associazioni dei Consumatori affronta gli aspetti legislativi della relazione genitori-figli: come **la responsabilità genitoriale**, che sostituendo la potestà ne ha enfatizzato gli aspetti “doverosi” di cura morale e materiale del figlio fino a quando non abbia raggiunto l’indipendenza economica; **l’affidamento e l’adozione**, nelle modalità ammesse in Italia, **la procreazione assistita e tutte le misure di tutela quando si ha a che fare con minori**; e ancora, l’amministrazione di sostegno, la fase successoria e il passaggio generazionale di un’azienda.

Come tutte le altre Guide, il vademecum è distribuito gratuitamente dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalle Associazioni dei Consumatori che hanno partecipato alla sua realizzazione; è inoltre disponibile sui rispettivi siti web.

febbraio 2016



1. La filiazione

La filiazione è il rapporto che intercorre tra una persona e coloro che l'hanno concepita, quindi tra i genitori e il figlio, che gode di diritti e doveri sintetizzabili nel termine di “*status di figlio*”, sia esso nato nel matrimonio o fuori dal matrimonio. Un rapporto giuridico del tutto simile a quello della filiazione di sangue è quello dell'adozione che si realizza attraverso un procedimento giudiziale sostitutivo della procreazione naturale.

CENNI STORICI

Prima della riforma del diritto di Famiglia del 1975 il codice civile aveva conservato la vecchia **discriminazione tra figli legittimi e figli illegittimi** (nati cioè fuori dal matrimonio). Tra questi venivano poi ulteriormente distinti i figli adulterini e quelli incestuosi; questi ultimi non potevano essere riconosciuti né ricevere donazioni.

Con la riforma del 1975 venne stabilito che **i figli nati fuori dal matrimonio**, anche se adulterini, **potevano essere riconosciuti pur godendo di uno *status* inferiore a quello dei figli legittimi**.

L'unico modo per equiparare a tutti gli effetti la condizione di un figlio naturale a quello di un figlio nato nel matrimonio rimaneva quello di procedere alla “*legittimazione*”, con un successivo matrimonio tra i suoi genitori biologici.

Solo con la legge 219 del 2012 (entrata in vigore il 1° gennaio 2013) e il successivo D.Lgs attuativo n. 154/2013 (entrato in vigore il 7 febbraio 2014), **è stata superata ogni distinzione tra figlio legittimo e naturale, stabilendo l'unicità di stato**: oggi esistono i soli figli nati “nel” matrimonio e quelli nati “fuori” dal matrimonio, senza distinzione alcuna tra i primi e i secondi.

L'ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI RICONOSCERE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

Con la riforma del diritto di Famiglia venne abrogato il divieto di riconoscere i figli nati da relazioni extraconiugali (detti figli adulterini), ma rimase quello di riconoscere i figli incestuosi (i cui genitori cioè fossero tra loro parenti o affini in linea retta – si pensi alla relazione tra padre e figlia - ovvero parenti in linea collaterale fino al 2° grado – si pensi alla relazione tra un fratello e una sorella).

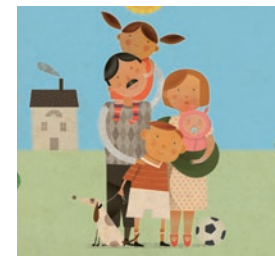
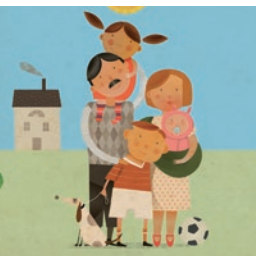
Con la riforma della Filiazione del 2012, pur restando fermo il giudizio di riprovevolezza delle relazioni sessuali tra parenti, **si è scelto di abolire il divieto di riconoscere figli incestuosi**: esso, infatti, finiva col punire non gli autori di tale gesto, ma il loro figlio, che ne è vittima passiva e inconsapevole.

Ecco perché l'art. 251 c.c. prevede ora che il figlio nato da persone con un vincolo di parentela o affinità in linea retta o di parentela collaterale nel secondo grado, possa essere riconosciuto previa autorizzazione del tribunale,¹ con riguardo esclusivamente all'interesse del figlio.

LE CONSEGUENZE PIÙ RILEVANTI DELLA UNIFICAZIONE DI STATUS DI FIGLIO

Si evidenziano alcuni tra gli effetti più rilevanti della equiparazione totale del figlio naturale al figlio legittimo:

- **il figlio “naturale” oggi instaura rapporti di parentela** non solo con il genitore che lo ha riconosciuto, ma **anche con la famiglia del genitore**, quindi:
 - il padre del padre diventa a tutti gli effetti il nonno;
 - il fratello del padre o della madre diventa lo zio, con diritto di succedergli *per rappresentazione* (v. cap. Diritti successori dei figli) nel caso di sua morte seguita da rinuncia all'eredità da parte del padre;



- il figlio del padre che lo ha riconosciuto (eventualmente nato da altra relazione) diventa a tutti gli effetti suo fratello; in caso di morte di quest'ultimo, pertanto, succede in concorso con tutti gli altri fratelli "legittimi", ferma rimanendo la distinzione tra la quota spettante al fratello germano e quella spettante al fratello unilaterale, pari alla metà del primo (per i rapporti di parentela vedere Guida "Successioni tutelate" appendice 2);
- è stato **abolito il diritto di commutazione** che spettava, in sede di divisione ereditaria, ai figli legittimi nei confronti dei figli naturali e che consisteva nel diritto dei primi di liquidare i secondi assegnando loro immobili o somme di denaro ereditario;
- il **diritto di accettare l'eredità** (ai sensi dell'articolo 480 c.c.), per i figli nati fuori dal matrimonio, si prescrive nei **10 anni** non dall'apertura della successione del genitore, bensì **dal passaggio in giudicato della sentenza di paternità** o maternità (se successiva);
- è stato **abolito l'istituto della legittimazione** intesa come l'acquisto della qualità di figlio legittimo da parte del figlio naturale (per successivo matrimonio o per provvedimento del giudice).

L'ACCERTAMENTO DELLO STATUS DI FIGLIO

Sotto il profilo formale, **la posizione di figlio è accertata attraverso l'atto di nascita** di competenza dell'ufficiale dello stato civile.

Come si vedrà, la riforma della Filiazione ha realizzato la completa parità di trattamento tra tutti i figli per ciò che riguarda il rapporto di filiazione, mentre **il sistema dell'accertamento dello status è rimasto sostanzialmente immutato** e diversificato a seconda delle circostanze in cui è avvenuta la nascita.

Quindi se il figlio è nato da:

- **genitori uniti in matrimonio**, l'ufficiale dello stato civile registra entrambi quali genitori, anche in mancanza di una loro dichiarazione (**accertamento di status "automatico"**);

- **genitori non uniti in matrimonio**, l'accertamento di status è regolato da un **principio essenzialmente "volontaristico"**, dipende cioè da un atto di riconoscimento che deve essere effettuato personalmente da ciascun genitore, oppure da un provvedimento di riconoscimento giudiziale (sempre su iniziativa del genitore). In mancanza di una dichiarazione esplicita di riconoscimento da parte di entrambi i genitori, può accadere che l'atto di nascita documenti il "solo fatto" della nascita. Pertanto il riconoscimento dello status di figlio può risultare:
 - da una sentenza del giudice (dichiarazione giudiziale di paternità o maternità);
 - oppure in modo volontario, con:
 - dichiarazione dinanzi all'ufficiale dello stato civile contestualmente alla denuncia della nascita;
 - dichiarazione resa, successivamente, all'ufficiale dello stato civile, o a un notaio o a un console con atto pubblico;
 - dichiarazione resa in un testamento (olografo, segreto o pubblico), che rimane efficace anche se quel testamento viene revocato da uno successivo.

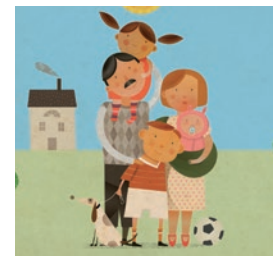
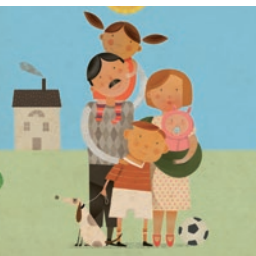
LA PRESUNZIONE LEGALE DI PATERNITÀ

Chi è nato o concepito:

- da madre coniugata, si presume senz'altro figlio del marito;
- da madre che, al momento della nascita, è separata, vedova o divorziata, si presume figlio del marito o dell'ex marito, se è stato concepito durante la convivenza, cioè se nasce entro 300 giorni dalla separazione o dallo scioglimento del matrimonio.

Se il figlio nasce dopo i 300 giorni non opera nessuna presunzione legale, per cui ciascun genitore potrà provare che il figlio è stato concepito durante il matrimonio o la convivenza.

Per rimuovere lo stato di figlio derivante da presunzione legale occorre procedere all'**azione di disconoscimento di paternità**.



IL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO

Il riconoscimento può essere fatto congiuntamente o separatamente da genitori che abbiano compiuto l'età minima di 16 anni.

Se avviene separatamente, il riconoscimento fatto da un genitore dopo il riconoscimento dell'altro richiede il consenso di quest'ultimo, se il figlio non ha compiuto i 14 anni. **Se invece il figlio ha raggiunto l'età di 14 anni, dovrà esprimere egli stesso il suo consenso.**

IL COGNOME DEL FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO

In caso di riconoscimento

- **congiunto:** il figlio assume il cognome del padre²;
- **disgiunto:** il figlio assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo;
- **effettuato dal padre successivamente alla madre:** è lasciato al figlio maggiorenne (o al tribunale ordinario se minorenne) decidere se:
 - sostituire il cognome del padre a quello della madre;
 - aggiungerlo, ovvero anteporlo o posporlo.

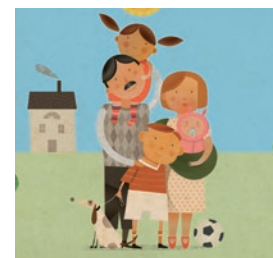
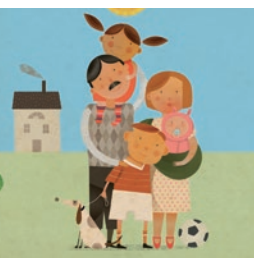
LA PROCREAZIONE ASSISTITA

La procreazione medicalmente assistita, quale rimedio in caso di infertilità e sterilità, trova il suo fondamento giuridico nella **Legge 40 del 2004** che disciplina tutta la materia.

La normativa prevede in generale che l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sia **consentito alle sole coppie eterosessuali, maggiorenni, coniugate o conviventi con problemi di infertilità e di sterilità.**

La legge è stata modificata in più occasioni dalla Corte Costituzionale italiana:

- **rimuovendo il divieto di produzione di più di 3 embrioni** abbinato all'obbligo di impianto contemporaneo di tutti gli embrioni prodotti: **vige, quindi, attualmente, la possibilità di creare più embrioni**, di trasferire quelli strettamente necessari, e crioconservare gli embrioni non utilizzati per un altro impianto (art. 14 comma 2 e 3) (Sentenza Corte Costituzionale 151/2009);
- **eliminando il divieto di diagnosi pre-impianto, limitatamente alle coppie infertili**, rimosso con sentenza del Tar Lazio del 2008 che ha annullato per "eccesso di potere" le Linee Guida per il divieto di indagini cliniche sull'embrione;
- **sancendo che la diagnosi pre-impianto sia ammessa non solo per le coppie infertili**, ma anche per quelle fertili, eccezionalmente ammesse alla fecondazione medicalmente assistita, in quanto portatrici sane di patologie genetiche (si pensi alla fibrosi cistica o alla distrofia muscolare) (Sentenza Corte Costituzionale 96/2015);
- **eliminando**, nei casi di infertilità assoluta, **il divieto di donazione dei gameti**, ovvero la **fecondazione eterologa** di cui all'art. 4 comma 2 (quella cioè che utilizza il seme di persona diversa dal marito o convivente della donna fecondata, ovvero ovociti provenienti da persona diversa dalla donna fecondata³ – Sentenza Corte Costituzionale del 9 aprile 2014);
- **eliminando il divieto di selezione degli embrioni che siano affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti a criteri di gravità:** in tal senso è la sentenza della Corte Costituzionale 229 del 2015. Per "malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità" si intendono quelle stabilite con la legge sull'aborto e "accertate da apposite strutture pubbliche". La selezione degli embrioni non implica anche soppressione di quelli "scartati": resta infatti severamente vietata la soppressione degli stessi, non potendo la malformazione giustificare, solo per questo, un trattamento peggiore rispetto a quello



degli embrioni sani. La sorte degli stessi non potrà e non dovrà essere che la procedura di crioconservazione, non essendo l'embrione certamente riducibile a "mero materiale biologico". Rimangono in vigore i seguenti divieti e/o limiti:

- **è vietata la fecondazione assistita per single e coppie dello stesso sesso;**
- **è vietata inoltre la fecondazione *post mortem*,** ossia quando uno dei partner è deceduto. Tuttavia una volta che è stato creato l'embrione e se il soggetto deceduto aveva dato il consenso, la donna può chiedere di trasferire l'embrione (Linee guida della Legge 40/2004 e giurisprudenza di riferimento).

Il figlio nato da fecondazione artificiale gode automaticamente dello stato di:

- **figlio della coppia** (se coniugata);
- **figlio "riconosciuto" della coppia (non coniugata).** In altri termini, si considera riconosciuto indipendentemente da qualsiasi dichiarazione volontaria in tal senso. Infatti **il marito o convivente** che abbia dato il proprio consenso informato alla fecondazione artificiale, si presume padre *iuris et de iure*, per cui **non potrà neanche in seguito proporre azione di disconoscimento di paternità.**⁴

LE LINEE GUIDA DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI PER DISCIPLINARE LA FECONDAZIONE ETEROLOGA⁵

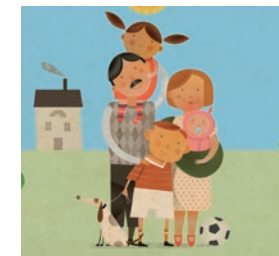
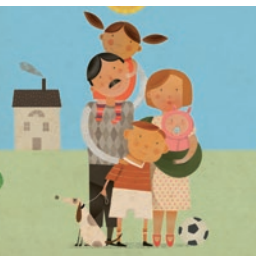
Il 3 settembre 2014 la commissione Salute della Conferenza delle Regioni ha definito le linee guida per disciplinare la fecondazione eterologa su tutto il territorio nazionale.

Sotto il profilo dei costi è bene sapere che la procreazione assistita non è ufficialmente nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ma la gran parte delle regioni eroga le diverse prestazioni – compresa la fecondazione in vitro – all'interno del servizio sanitario nazionale (con ticket o con pagamento della prestazione). Il Ministero della Salute, in accordo con la Conferenza delle Re-

gioni che ha pubblicato il suddetto documento unitario sulla disciplina della fecondazione eterologa, sta procedendo alla definizione e all'emanazione di Linee guida nazionali, così come previsto dalla Legge 40/2004. Intanto, alcune regioni hanno consentito l'effettuazione della fecondazione eterologa nelle strutture pubbliche: è il caso della Toscana e dell'Emilia Romagna. In altre, invece, il costo è integralmente a carico della coppia, come ad esempio in Lombardia.

E' stato quindi stabilito quanto segue:

- **limiti di età:** la fecondazione sarà gratuita o con ticket, prevista cioè nei Livelli essenziali di assistenza (Lea), ma con un limite sull'età delle **donne riceventi**, che devono essere ancora potenzialmente fertili. E' previsto un **limite massimo di 43 anni** per poter ottenere il **trattamento a carico del Sistema sanitario nazionale** (Ssn) che prevede un **numero massimo di 3 cicli di intervento**;
- è stata definita anche l'età minima e massima dei donatori: 20-35 anni per le donne e 18-40 per gli uomini;
- **stesso fenotipo (insieme delle caratteristiche fisiche) della coppia ricevente:** il nato da fecondazione eterologa, per quanto possibile, dovrà avere identico fenotipo della coppia ricevente per carnagione, capelli e gruppo sanguigno;
- **il donatore potrà rivelarsi:** il figlio, una volta compiuti i 25 anni di età, potrà chiedere di conoscere l'identità del padre o della madre biologici: il donatore sarà allora ricontattato e, se lo decide, potrà rivelarsi. Altrimenti, il documento prevede l'anonimato del donatore: si potrà risalire a notizie relative a suoi aspetti genetici solo per esigenze mediche;
- **limite massimo di 10 nati:** si prevede un limite massimo di 10 nati per ogni donatore. Tuttavia la coppia che ha già avuto un figlio da fecondazione eterologa potrà chiedere di avere altri figli sempre da eterologa con lo stesso donatore.



LA MATERNITÀ SURROGATA

Con maternità surrogata si intende la gestazione dell'embrione, e quindi del feto, in un soggetto diverso rispetto alla coppia che l'ha concepito. In Italia questa pratica è vietata dalla legge 40/2004 ed è da considerare **nullo qualsiasi accordo con il quale una donna si impegna a portare a termine una gestazione di embrioni altrui e a restituire il figlio una volta partorito.**

Una questione aperta su questo tema è quella dei diritti che la madre genetica potrebbe accampare nei confronti della "madre uterina". Per consolidata giurisprudenza ciò che crea l'essenziale e irrinunciabile rapporto materno non è la procreazione, bensì la gestazione, intesa come accoglimento dell'essere umano. **La donna che partorisce ha quindi prevalenza sulla madre genetica:** quest'ultima conserva la possibilità di riconoscere il figlio solo subordinatamente all'eventualità che non lo faccia la "madre uterina".

Ecco il motivo per il quale nel nostro Stato si è operata la scelta radicale di vietare la pratica in questione. Nonostante il divieto assoluto, accade che alcune coppie si rechino in Paesi dove la pratica è lecita, attribuendo la maternità alla componente femminile con un certificato di nascita dove non compare la madre che ha fisicamente partorito e ciò potrebbe configurare falsa attestazione con possibili gravi conseguenze: penali per il genitore, e pesantissime per il figlio che potrebbe anche rischiare l'allontanamento dalla famiglia.

10

LO STATUTO DEI FIGLI

Diritti dei figli

Con la riforma della Filiazione è stato introdotto un vero e proprio **Statuto dei diritti del figlio** (art 315 bis c.c.) e precisamente:

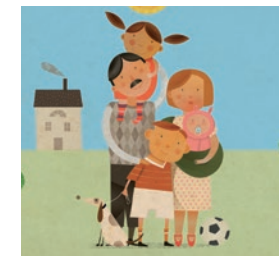
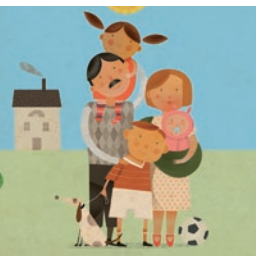
- **al mantenimento** (che grava sui genitori e in subordine sugli ascendenti, per quanto possibile; in subordine ancora, sui propri fratelli e sorelle). Esso permane anche oltre la maggiore età, fino a quando il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica;
- **all'educazione;**
- **all'istruzione;**
- **all'assistenza morale** (o a ricevere cure amorevoli).
Ecco il motivo per il quale:
 - tra i requisiti di valutazione della idoneità di una coppia aspirante all'adozione, è stato introdotto quello della "idoneità affettiva";
 - è stato anche introdotto il **diritto all'amore dei nonni** e il corrispondente diritto di questi di mantenere rapporti "significativi" con i propri nipoti. La motivazione di fondo è la considerazione secondo cui, ai fini di una crescita armoniosa sotto il profilo emotivo, è importante per il figlio vivere un rapporto affettivo non solo con i propri genitori, ma anche con i loro parenti. Ne consegue che i nonni, qualora sia loro impedito di frequentare i minori, hanno la possibilità di ricorrere al giudice (tribunale dei Minorenni) al fine di chiedere che siano adottati provvedimenti idonei;
- **di crescere nella propria famiglia** (ad esempio di pretendere, nei confronti dello Stato, di non subire provvedimenti di adozione, affidamento e/o allontanamento al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge);
- **all'ascolto:** il figlio che ha compiuto i 12 anni, e anche di età inferiore se capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato anche in famiglia in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano (ad esempio l'affidamento in sede di separazione o divorzio).

Doveri dei figli

Il figlio ha il dovere di:

- rispettare i genitori;

11



- contribuire al mantenimento della famiglia, incluso l'obbligo alimentare, finché convive con essa;
- se minorenni, di convivere con i genitori (l'art. 318 c.c. impone il divieto di abbandono della casa familiare).



2. La responsabilità genitoriale (ex potestà dei genitori)

Con la legge di riforma del Diritto di Famiglia del 1975, in attuazione del principio di parità di trattamento tra uomo e donna - quindi tra moglie e marito, nonché madre e padre - si rivoluzionò l'istituto della potestà che mutò oltre che nel nome, anche nella sostanza: **dalla patria potestà**, intesa come l'esercizio esclusivo del padre del diritto-dovere di educare, istruire, mantenere ed assistere materialmente e psicologicamente i propri figli, **si passò alla potestà di entrambi i genitori**.

LA DISCIPLINA VIGENTE

L'ultima riforma della Filiazione, attuata con il DLgs 154 del 2013, ha sostituito completamente l'art. 316 c.c. sulla potestà genitoriale, **stabilendo** che:

- essa si chiama, d'ora in avanti, **"responsabilità genitoriale"**, quasi a volerne sottolineare il carattere più "doveroso" che facoltativo;
- deve essere **esercitata di comune accordo** tra entrambi i genitori (coniugati o non): scompare quindi, qualora i genitori non siano coniugati né conviventi, la precedente disposizione che attribuiva l'esercizio esclusivo al genitore che per primo avesse fatto il riconoscimento o con il quale il minore convivesse;
- **non è più previsto il termine della potestà con il raggiungimento della maggiore età del figlio**, come invece stabiliva l'art. 316 c.c.; dato il mutamento di prospettiva "da potere a dovere", essa deve continuare ad essere **esercitata anche dopo la maggiore età del figlio e fino a quando egli non abbia**



raggiunto l'indipendenza economica (orientamento introdotto dalla sentenza della Cassazione n. 11020 del 2013). La responsabilità peraltro perdura anche in seguito alla separazione, nonché allo scioglimento, alla cessazione degli effetti civili, all'annullamento e alla nullità del matrimonio;

- il diritto dovere di **educare i figli** deve essere esercitato **tenendo conto** (come prima disponeva l'art 147 c.c.) delle **capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni** del figlio;
- in caso di **contrasto tra i genitori su decisioni di particolare importanza** ciascuno di essi potrà **ricorrere al tribunale** - non più dei minorenni, ma **ordinario** - indicando la soluzione che ritiene più conveniente per il figlio; fatto un tentativo di conciliazione, dopo aver ascoltato i genitori e, se opportuno, il figlio che abbia compiuto i 12 anni, il tribunale si limita a suggerire le soluzioni più utili tenendo presente il preminente interesse dei figli. Se il contrasto persiste, il tribunale autorizza a decidere, indipendentemente dall'altro, il genitore che ritiene più idoneo a curare gli interessi del figlio;
- la disciplina contenuta negli artt. da 337 bis a 337 octies c.c. riunisce tutte le disposizioni relative alla regolamentazione del rapporto genitori-figli, sia nel caso di scioglimento del matrimonio o di separazione personale, sia di scioglimento della unione di fatto tra i genitori: in tutti questi casi **l'affido condizionale è la regola**, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori è diventato l'eccezione che, come tale, deve essere accuratamente motivata da parte del giudice.

TITOLARITÀ ED ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

14

Vi sono dei casi in cui **un genitore può essere dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale** (in seguito a una pronuncia del giudice perché ha violato o trascurato i doveri da essa derivanti), **perdendo**, quindi, **sia la titolarità, sia l'esercizio della stessa**.

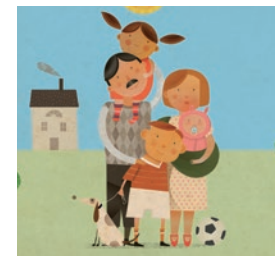
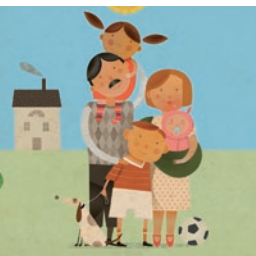
Altri casi, invece, in cui, pur permanendo la titolarità della responsabilità in capo ad entrambi i genitori, **l'esercizio** di essa **rimane a uno soltanto dei genitori** e ciò può accadere:

- nei casi di crisi della coppia genitoriale (come la separazione e il divorzio; l'esercizio della responsabilità è regolato dalla disciplina sui provvedimenti relativi ai figli);
- nel caso in cui l'altro genitore sia impossibilitato a causa di lontananza, incapacità o altro impedimento (art. 317 c.c.).

Di conseguenza:

- **il genitore che conserva sia la titolarità, sia l'esercizio esclusivo, è l'unico** legittimato **a rappresentare legalmente il figlio**, ad amministrarne i beni e a prendere tutte le decisioni che lo riguardino. Se ad esempio uno dei genitori decade dalla "titolarità" della responsabilità genitoriale, allora tutti i poteri si concentrano sull'altro il quale dovrà e potrà assumere da solo tutte le decisioni anche più importanti riguardanti le questioni personali, educative e patrimoniali del figlio;
- **il genitore che perde l'esercizio, pur conservandone la titolarità**, si vede riconosciuto il **potere di vigilare** sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio, se necessario ricorrendo al giudice qualora ritenga che le decisioni prese siano pregiudizievoli al suo interesse. Ciò può accadere nel caso in cui, in sede di separazione o divorzio il giudice decida, contrariamente al principio generale dell'affidamento condiviso, di prediligere, motivandolo, l'affidamento esclusivo a uno solo dei genitori. Quindi il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi mentre, salvo che non sia diversamente stabilito dal giudice, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. In ogni caso il genitore cui non sono affidati i figli (il quale, come detto, conserva la titolarità ma perde l'esercizio della responsabilità genitoriale) ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudi-

15



ce quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (si pensi alla iscrizione a una scuola che non reputi idonea).

LA RAPPRESENTANZA LEGALE

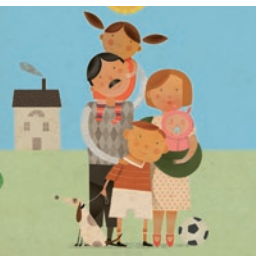
Il potere-dovere di amministrare i beni del minore da parte dei genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, si traduce anche nel **potere di agire in suo nome e per suo conto**, rappresentandolo nei rapporti con l'esterno (di qui la definizione di "rappresentanza legale"), per il compimento di atti:

- di **ordinaria amministrazione**, che possono essere compiuti anche disgiuntamente da parte di ciascuno dei genitori;
- di **straordinaria amministrazione**, che richiedono l'esercizio congiunto oltre che, in caso di atti più "rischiosi" per il patrimonio del minore, l'intervento del giudice tutelare che deve preventivamente autorizzare l'operazione (art. 320 c.c.).

L'USUFRUTTO LEGALE

In base all'art. 324 c.c. il genitore o i genitori che abbiano l'esercizio esclusivo o congiunto della responsabilità genitoriale devono amministrare i beni del minore ma ne ottengono un "ritorno", perché la legge riconosce loro il diritto di percepirne i frutti naturali (ad esempio il raccolto di un terreno) e civili (ad esempio riscuotere i canoni di affitto del bene intestato al minore), per destinarli al soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare. Ecco perché tale **diritto è indisponibile e inespropriabile** (ad esempio da parte di creditori professionali dei singoli genitori) e **non prevede alcun obbligo di rendiconto da parte dei genitori titolari**.

16



L'OBBLIGO DI MANTENIMENTO E LE SUE TUTELE

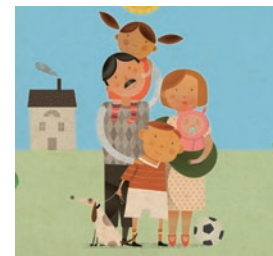
La violazione degli obblighi di mantenimento, educazione e istruzione dei figli è sanzionata:

- penalmente (art. 570 c.p.);
- civilisticamente
 - attraverso **provvedimenti cautelari di distrazione dei redditi** (una sorta di pignoramento dello stipendio presso terzi): l'attuale art. 316 bis c.c. prevede infatti che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. In caso di inadempimento, il presidente del tribunale (ordinario) può ordinare con decreto che una quota dei redditi o dello stipendio del genitore obbligato sia versata direttamente all'altro genitore o a chi (ascendente o tutore) sopporta materialmente le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli;
 - attraverso **provvedimenti cautelari tradizionali** di sequestro conservativo dei beni del debitore inadempiente (art. 671 c.p.c.);
 - fino ad arrivare alle misure più gravi, ovvero:
 - **la decadenza dalla responsabilità genitoriale** (art. 330 c.c.);
 - **i provvedimenti discrezionali a tutela del minore** (art. 333 c.c.);
 - **la rimozione di un genitore dall'amministrazione** (art. 334 c.c.).

LA DECADENZA DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE (ART. 330 C.C.)

Consiste in una **sanzione disposta dal tribunale dei Minorenni nei confronti di quel genitore che abbia violato**, in modo significativo e per causa a lui imputabile, **i doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale**, con fatti o atti idonei a procurare un danno morale o materiale al minore.

17



Se riguarda:

- **uno solo** dei genitori, la titolarità **rimane** attribuita **all'altro**;
- **entrambi**, si apre la **tutela**.

La decadenza comporta, tra l'altro:

- la perdita della **titolarità**, oltre che dell'esercizio della responsabilità;
- la perdita **dell'usufrutto legale** sui beni del figlio;
- il venir meno per il figlio di qualsiasi obbligo **alimentare** nei confronti del genitore;
- **l'allontanamento del figlio** dalla residenza familiare, qualora i fatti che hanno causato la decadenza siano di forte gravità (si pensi al caso del genitore che commetta ripetuti maltrattamenti nei confronti del coniuge).

PROVVEDIMENTI DISCREZIONALI A TUTELA DEL MINORE (ART. 333 C.C.)

Quando **i comportamenti del genitore non sono di gravità tale da comportare la decadenza dalla sua responsabilità genitoriale, il giudice** del tribunale dei Minori può a sua discrezione **adottare i provvedimenti** che ritiene opportuni nell'interesse del minore.

Il contenuto di tali provvedimenti varia **a seconda della situazione** sottoposta all'attenzione del giudice. Si può ad esempio trattare di:

- consentire al figlio qualcosa che il genitore gli ha ingiustamente vietato;
- ordinare al genitore l'adempimento di un obbligo che fino a quel momento ha trascurato;
- disporre un affidamento familiare;
- nei casi più gravi (maltrattamenti subiti dal minore dal genitore o dal convivente more uxorio), può essere disposto l'allontanamento di colui/colei che abusa del minore o anche l'allontanamento dello stesso minore dalla residenza familiare, quan-

do la permanenza in quell'ambiente rappresenti un danno ulteriore per lui (ad esempio gli impedisca di seguire un particolare corso di studi).

Questi provvedimenti possono concorrere con quelli che l'autorità giudiziaria potrebbe disporre in esecuzione dei poteri ad essa attribuiti da una legge speciale (Legge 154 del 4 aprile 2001) sugli **"Ordini di protezione contro gli abusi familiari"** che ha introdotto nel codice civile l'art. 342 bis. In base a tale norma, ai fini di una tutela ulteriore a favore del minore sono rilevanti gli atti di abusi familiari compiuti non solo dal coniuge del genitore, ma anche del convivente o da qualsiasi altro componente del nucleo familiare diverso dai primi due.

L'ordine si sostanzia in un provvedimento con cui il tribunale civile intima all'autore dell'abuso:

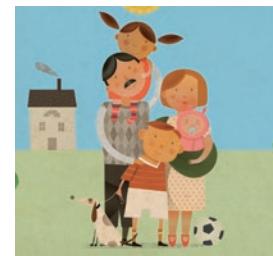
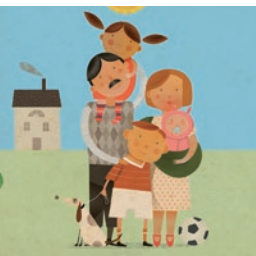
- la cessazione della condotta;
- l'allontanamento dalla casa familiare, fissandone la nuova dimora in un luogo a distanza tale da evitare occasioni di interferenza con la vita della famiglia;
- eventualmente anche un ordine di non avvicinamento con cui si intima all'autore dell'abuso di tenersi distante dai luoghi abitualmente frequentati dai familiari sue vittime;
- inoltre, il tribunale può eventualmente chiedere anche l'intervento dei servizi sociali, volto a ristabilire un normale rapporto di vita familiare.

Gli ordini di protezione sono strettamente temporanei: durano al massimo 1 anno e possono essere prorogati solo se ricorrono seri motivi e per il tempo strettamente necessario.

RIMOZIONE DALLA AMMINISTRAZIONE (ART. 334 C.C.)

Si tratta di un rimedio conseguente all'inaffidabilità dimostrata dal genitore nell'amministrazione del patrimonio del figlio.

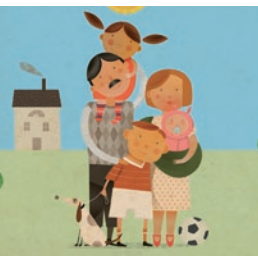
Il genitore, quindi, ferma rimanendo la titolarità della responsabilità e il suo esercizio limitatamente alla cura della persona, per-



de la parte di titolarità riferita all'amministrazione del patrimonio e alla legale rappresentanza del minore.

In caso di rimozione dall'amministrazione pronunciata nei confronti:

- di uno solo dei genitori, il potere-dovere di amministrare rimane solo all'altro;
- di entrambi, il tribunale dei Minorenni affida l'amministrazione dei beni a un curatore.



3. L'affidamento e l'adozione

I DIVERSI TIPI DI ADOZIONE IN VIGORE IN ITALIA

Il nostro ordinamento prevede diverse tipologie di adozione:

- **del minore abbandonato, detta piena o legittimante (conosciuta anche come adozione "nazionale");**
- **internazionale;**
- **in casi particolari;**
- **di persone maggiori di età o non legittimante.**

Sono tutte **accomunate da una caratteristica fondamentale: quella di creare tra adottante e adottato**, attraverso un procedimento giudiziale (sostitutivo della procreazione naturale), un **rapporto giuridico** a contenuto personale e patrimoniale **del tutto simile a quello della filiazione di sangue**⁶.

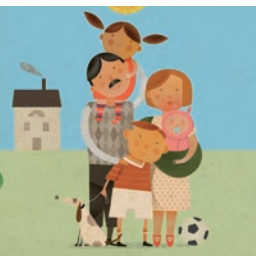
Si ricorre alla dichiarazione dello **stato di adottabilità** di un minore quando la **mancaza di un ambiente familiare idoneo** a prendersene cura è **definitiva**.

Quando, invece, la mancanza di un ambiente familiare idoneo è solo **transitoria**, si ricorre all'**affidamento** del minore a un'altra famiglia, con cui non si instaura alcun rapporto adottivo.



LE DIFFERENZE TRA AFFIDAMENTO E I VARI TIPI DI ADOZIONE

Tipo di adozione	Peculiarità
Affidamento del minore	L'affidato non perde in alcun modo il legame giuridico e di parentela con la famiglia di origine , né instaura alcun legame giuridico con quella dell'affidante.
Adozione legittimante e adozione internazionale	L'adottato (che deve essere minore) assume la posizione di figlio legittimo degli adottanti , con conseguente perdita di qualsiasi legame giuridico con la famiglia di sangue.
Adozione in casi particolari	L'adottato (che deve essere minore) assume lo status di figlio legittimo degli adottanti ma al contempo conserva i legami di parentela anche con la famiglia di sangue (doppio status) .
Adozione di maggiore di età	L'adottato (che deve essere maggiorenne) assume la posizione di figlio legittimo degli adottanti ma al contempo conserva i legami di parentela anche con la famiglia di sangue (doppio status) .



L'AFFIDAMENTO

L'istituto dell'affidamento trova la sua ragion d'essere nella norma di rango costituzionale (art. 30 Costituzione) secondo la quale è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. A tale dovere corrisponde un pari diritto del minore. Ecco perché la legge sull'adozione (art. 2) prevede per **il minore anche se figlio legittimo**, tuttavia **temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo** nonostante gli interventi di sostegno e aiuto (assistenza dei servizi sociali), **l'affidamento a un nucleo familiare terzo** che sia in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui necessita. Esso non ha una finalità punitiva nei confronti dei genitori, ma mira piuttosto a salvaguardare gli interessi del minore, supplendo a carenze materiali e affettive.

Qualora non si trovi per quel minore un soggetto cui possa essere affidato, si potrà procedere:

- preferibilmente all'affidamento in una comunità di tipo familiare;
- in mancanza di una comunità di tipo familiare, al ricovero in un istituto di assistenza pubblico o privato, salvo il caso in cui si tratti di un minore di 6 anni.

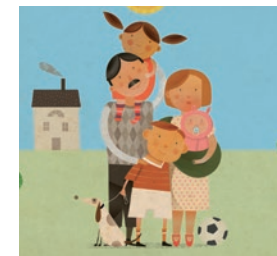
Se, poi, **l'inidoneità** del nucleo familiare di origine da temporanea si riveli **definitiva**, si apre la strada alla dichiarazione dello **stato di adottabilità del minore**, anticamera del successivo eventuale provvedimento di adozione.

Il procedimento in sintesi

L'affidamento può essere consensuale o contenzioso.

L'affidamento **consensuale** si verifica quando **i genitori prestano il loro consenso**, sentito il minore che abbia compiuto i 12 anni. Il provvedimento è reso esecutivo con decreto del giudice tutelare del luogo in cui si trova il minore.

Quando invece manca l'assenso dei genitori si ricorre all'affida-



mento **contenzioso, disposto con provvedimento del tribunale** dei Minorenni.

Requisiti soggettivi e doveri degli affidatari

Gli affidatari possono essere:

- una famiglia legittima preferibilmente già con figli minori;
- persone single e, quindi, anche coppie di conviventi more uxorio;
- parenti del minore entro il 4° grado.

L'affidatario, con il quale l'affidato non instaura alcun vincolo di parentela (infatti mantiene il proprio cognome originario) deve provvedere a garantire il mantenimento del minore, la sua educazione e la sua istruzione, tenendo conto delle eventuali indicazioni dei genitori ove conservino ancora la responsabilità genitoriale, e in proporzione alle condizioni economiche dell'affidatario stesso.

Cessazione dell'affidamento

La cessazione dell'affidamento si verifica qualora:

- sia venuto meno lo stato di temporanea difficoltà della famiglia di origine;
- la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore, ovvero non possa proseguire per altra causa (ad esempio per morte dell'affidatario);
- si acquisisca la certezza che lo stato di abbandono del minore sia divenuto definitivo.

Negli ultimi due casi si deve dare avvio al procedimento di adozione.

A tal proposito si segnala che **dal 13 novembre 2015 è definitivamente entrata in vigore la Legge 173/2015 sul "diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare"**.

Nel sistema vigente sotto la legge "madre" in tema di adozioni (la 184/1983), era previsto che il bambino o la bambina in affido familiare, nel momento in cui fosse stato/a dichiarata "in stato di adotta-

bilità", non avrebbe potuto essere adottato/a dalla stessa famiglia affidataria (né conservare con la stessa contatti di alcun genere), così interrompendosi, senza un comprensibile motivo, il legame di affetti e di consuetudini con essa fino a quel momento instaurati. Il legislatore ha avuto la sensibilità di cogliere l'effetto devastante di questa normativa che interrompeva la continuità affettiva consolidata nella famiglia e decretava una ulteriore separazione da persone che erano diventate nel frattempo sostituti genitoriali. La legge in questione interviene proprio su questo punto e permette:

- alla famiglia affidataria, qualora ne abbia i requisiti⁷, di inoltrare domanda di adozione (a tal fine vantando nei confronti di altre coppie istanti un diritto di "prelazione") ovvero, qualora non possa farlo, e il minore venga adottato da altri o scelga di rientrare nella sua famiglia di origine, conservare rapporti affettivi con il medesimo;
- al minore di essere ascoltato da parte del tribunale dei Minorenni al quale poter esprimere il proprio parere in relazione a qualsiasi proposta degli operatori e giudici che riguardi la possibilità di rientrare nella sua famiglia d'origine, o di essere adottato dalla famiglia affidataria o da un'altra famiglia e di mantenere i contatti con la famiglia affidataria.

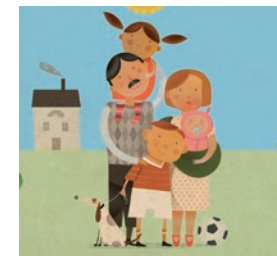
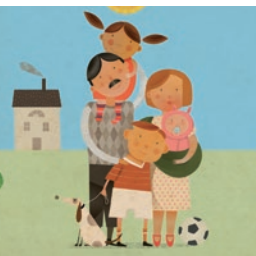
L'ADOZIONE PIENA O LEGITTIMANTE O DEL MINORE ABBANDONATO

Con l'adozione legittimante si mira a **supplire definitivamente alle carenze affettive e materiali di un minore**.

La condizione di figlio adottivo

Per effetto di questo tipo di adozione, l'adottato:

- **acquisisce** a tutti gli effetti lo **status di figlio dell'adottante**;
- **perde qualsiasi legame giuridico con la famiglia di sangue**, quindi il nuovo status si sostituisce in modo pieno e irrevoca-



bile a quello vecchio. Ecco perché questo tipo di adozione è definito anche **“legittimante”**.

Diventare figlio legittimo dell'adottante implica, tra le altre conseguenze che:

- l'adottato assuma il **cognome dell'adottante**; ne consegue che qualunque certificato dello stato civile deve essere rilasciato con la sola indicazione del nuovo cognome e con esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità o alla maternità di sangue. **Qualsiasi informazione sulla paternità o maternità biologica potrà essere fornita ai soli genitori adottivi**, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore adottato, solo su autorizzazione del tribunale dei Minori e solo per gravi e comprovati motivi (si pensi al caso in cui l'adottato, colpito da grave leucemia, cerchi consanguinei dai quali poter ricevere la donazione del midollo osseo);
- **se straniero** (nella adozione internazionale) **acquisisca la cittadinanza italiana**;
- l'adottato **sia erede dell'adottante**, con la qualifica di erede legittimario con riserva della quota di eredità prevista dalla legge;
- l'adottato **perda qualsiasi diritto successorio nei confronti della famiglia di sangue** (permangono solo i divieti matrimoniali tra consanguinei);
- l'adottato è tenuto ai medesimi **obblighi alimentari** dei figli “legittimi” nei confronti degli adottanti.

I requisiti soggettivi dell'adottante

Si deve necessariamente trattare di una **coppia di coniugi**:

- uniti in matrimonio **da almeno tre anni** e tra i quali non sussista separazione personale, neanche di fatto;
- affettivamente idonea e capace di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare;
- di **età che deve superare di almeno 18 anni e non più di 45 anni**⁸ **l'età del minore** adottando.

Se nel corso del lungo iter burocratico per l'adozione la coppia di coniugi adottante si separa, il tribunale potrà consentire l'a-

dozione ad uno solo di essi, se ciò corrisponde alla miglior tutela dell'interesse del minore.

L'adozione piena è quindi preclusa alle coppie di conviventi more uxorio (coppie di fatto), salve le ipotesi di adozione in casi speciali che vedremo più avanti.

Oltre che preclusa alle coppie eterosessuali conviventi di fatto, lo è anche alle coppie omosessuali. Questo fino al 16 ottobre 2015, data nella quale **è stata depositata una rivoluzionaria pronuncia** con la quale la Sezione Minori e Famiglia della Corte d'Appello di Milano ha riconosciuto la **validità in Italia di un provvedimento di una Corte Spagnola** con il quale era stata disposta l'adozione piena e legittimante di una bambina nata in sede di fecondazione eterologa, da parte della compagna della madre biologica a quest'ultima legata da un matrimonio gay, regolarmente stipulato sempre in Spagna.

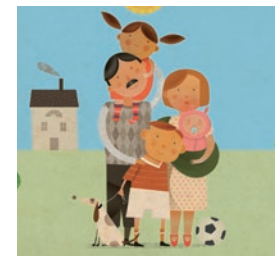
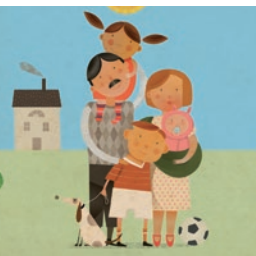
Il collegio di Milano ha chiarito nelle motivazioni, richiamandosi alla normativa italiana ed europea, che non è “contrario all'ordine pubblico un provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra una persona non coniugata e il figlio riconosciuto del partner, anche dello stesso sesso”. E ciò perché va valutato in primo luogo “l'interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare”⁹.

Altra sentenza di uguale contenuto è stata pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma (vedi pagina 31 *“I requisiti soggettivi degli adottanti”*).

I requisiti soggettivi dell'adottando

Si deve necessariamente trattare di:

- **minore di età**;
- **dichiarato in stato di adottabilità** dal tribunale dei Minorenni territorialmente competente, cioè in situazione di abbandono perché privo di istruzione, assistenza morale¹⁰ e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.



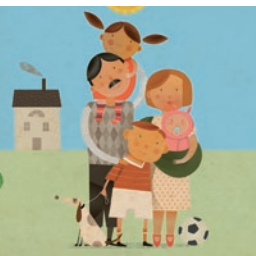
Si suggerisce, con l'avvertenza di una verifica presso i tribunali dei Minorenni, la presentazione dei seguenti **documenti a corredo della domanda**:

- certificato di nascita dei richiedenti;
- stato di famiglia;
- dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori dei richiedenti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oppure, in caso di decesso, certificato di morte dei genitori dei richiedenti;
- certificato rilasciato dal medico curante;
- certificati mod.101 o mod. 740 oppure busta paga;
- certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;
- atto notorio, oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.

L'iter da compiere prima della dichiarazione di adozione

- Una volta dichiarato lo **stato di adottabilità**, questo viene trascritto nei registri delle adozioni (vedi l'art. 18 della Legge sull'adozione);
- il minore viene concesso in **affidamento preadottivo alla coppia ritenuta idonea per il periodo di 1 anno**, prorogabile di un altro anno, nell'interesse del minore: in questa fase viene messa sotto esame l'idoneità della coppia a garantire le cure affettive e materiali di cui necessita il minore¹¹;
- superato il periodo di affidamento, una volta accertato che il minore si sia ambientato nella famiglia e dopo aver sentito i coniugi e il minore che abbia compiuto i 12 anni, il tribunale dei Minorenni pronuncia la **dichiarazione di adozione**;
- una volta divenuta definitiva la sentenza, si procede alla sua **annotazione a margine dell'atto di nascita nei registri dello stato civile del minore**.

28



L'ADOZIONE INTERNAZIONALE

Modificata profondamente dalle Leggi 476/1998 e 149/2001, l'adozione internazionale è stata emanata principalmente per porre fine al cosiddetto "mercato dei bambini" controllando rigorosamente l'ingresso a scopo adottivo di minori stranieri in Italia e l'espatrio di minori italiani all'estero.

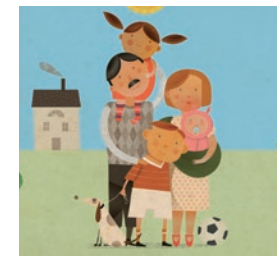
Gli aspiranti adottanti vengono guidati nel complesso iter burocratico e amministrativo dagli enti autorizzati, aventi requisiti rigorosamente stabiliti dalla legge sull'adozione (art. 39 ter), i quali fungono da "trait d'union" tra le autorità italiane e quelle straniere dei Paesi indicati dagli aspiranti all'adozione. Tali enti riportano tutte le informazioni e i documenti raccolti a una **Commissione per le adozioni internazionali istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri** ai sensi dell'art. 38 della legge sull'adozione, nonché al tribunale dei Minorenni che conserva comunque la competenza primaria a pronunciare il provvedimento di adozione. Il provvedimento di adozione viene poi trascritto nei registri dello stato civile del minore che, per effetto dell'adozione, acquista la cittadinanza italiana e lo status di figlio adottivo, con effetti pieni, analoghi alla adozione legittimante.

I genitori adottivi e coloro i quali abbiano un minore in affidamento preadottivo, hanno diritto tra l'altro a usufruire del beneficio dell'astensione dal lavoro e del **congedo** di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero, richiesto per l'adozione (art. 39 quater della legge sull'adozione).

L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Si tratta di **una forma di adozione di soli minorenni** che viene **utilizzata tutte le volte in cui**, per i motivi più diversi, **non sia possibile procedere all'adozione legittimante** (ad esempio un bambino orfano di entrambi i genitori che venga adot-

29



tato da un parente entro il sesto grado). Per gli altri casi di applicazione si rinvia al paragrafo successivo *"I requisiti soggettivi degli adottandi"*.

Questo tipo di adozione, per i suoi effetti, è assimilabile a quella dell'adozione dei maggiori di età; come quest'ultima, infatti, non cancella il vincolo di filiazione di sangue con la famiglia di origine, ma **sovrappone allo status di figlio di sangue quello di figlio adottivo**.

Ne consegue per l'adottato:

- **il mantenimento del proprio cognome originario**, al quale si aggiunge, antepoendolo, quello del genitore adottivo;
- **l'acquisizione di tutti i diritti (ad esempio i diritti successori) e il mantenimento di tutti gli obblighi** (ad esempio di tipo alimentare) nei confronti sia della famiglia di sangue sia di quella adottiva;
- in caso di **premorienza dell'adottato**:
 - rispetto ai propri ascendenti di sangue, questi gli succedono;
 - rispetto ai propri ascendenti adottivi, questi non vantano alcun diritto successorio (salva la eventuale chiamata testamentaria).

In questo tipo di adozione **la responsabilità genitoriale viene esercitata in via esclusiva dai soli adottanti**, i quali, però, non vantano **alcun diritto di usufrutto legale sui beni amministrati** appartenenti al minore.

I requisiti soggettivi degli adottandi

Questo tipo di adozione, come detto, riguarda solo ed esclusivamente i **minori di età** per i quali, per motivi diversi, non è possibile procedere con l'adozione legittimante.

Ad esempio per i casi in cui l'adottando è:

- **orfano di entrambi i genitori**; esso potrà essere adottato da un parente entro il sesto grado, oppure da persona che abbia con lui un rapporto preesistente stabile e duraturo (come il caso di amici di famiglia). Se l'adottante è un parente non sorgono eccessive complicazioni, perché la famiglia non cambia,

ma cambia soltanto la posizione del minore adottato: se, ad esempio, gli adottanti sono gli zii, l'adottato da nipote diventa figlio, ma i nonni restano gli stessi;

- **figlio di una precedente relazione o matrimonio** di un genitore che si sposa o risposa; il coniuge potrà adottarlo, sempre che il genitore biologico presti il proprio consenso;
- **disabile e orfano**;
- in una situazione di constatata **impossibilità di affidamento preadottivo**; ciò può accadere nel caso di bambini non più piccoli o già ragazzi, per i quali è impossibile trovare una coppia avente i requisiti di legge, disposta ad adottare; oppure quando il minore ha instaurato con la famiglia affidataria, che si è presa cura di lui per un tempo prolungato, legami affettivi che sarebbe controproducente troncare.

I requisiti soggettivi degli adottanti

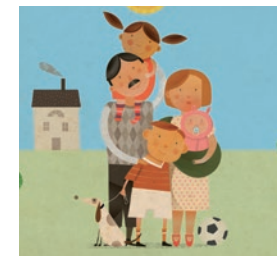
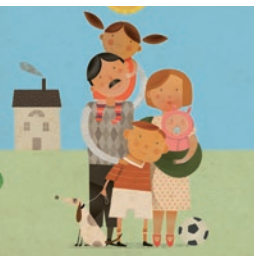
Se l'istanza di adozione è presentata da un soggetto coniugato, essa dovrà necessariamente coinvolgere anche il coniuge.

Nell'adozione in casi particolari, a differenza di quella legittimante, l'essere coniugati non rientra tra i requisiti soggettivi che gli adottanti devono possedere: **sono ammessi alla presentazione della domanda anche i single o le coppie di conviventi more uxorio**¹².

Quanto ai requisiti di età, è necessario, ma anche sufficiente, che **tra adottante e adottato vi sia una differenza di almeno 18 anni**; non è previsto un limite massimo di anzianità dei genitori adottanti, come invece accade nella adozione legittimante.

Cause di cessazione del vincolo di adozione

L'adozione in casi particolari non ha carattere definitivo: essa **può cessare con un provvedimento del tribunale ordinario o dei Minorenni** (a seconda dell'età raggiunta dall'adottato) per cause espressamente definite dalla legge, come l'**indegnità** dell'adottante o dell'adottato. Il vincolo di adozione cessa con il passaggio in giudicato della sentenza che



dispone sulla cura della persona, sulla sua rappresentanza e sull'amministrazione dei suoi beni, nonché se si ritiene conveniente che l'esercizio della responsabilità genitoriale sia ripreso dai genitori.

L'ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETÀ O ADOZIONE CIVILE

La disciplina di questo tipo di adozione (artt. 291 e ss c.c.) risponde all'**esigenza di garantire agli adottanti che non abbiano figli la possibilità di attribuire il nome e il patrimonio della famiglia ad un'altra persona, che diventa loro discendente.** Ciò non toglie che possano essere adottanti anche coloro che abbiano già figli legittimi o legittimati maggiorenni: in tal caso sarà richiesto anche il loro assenso al perfezionamento dell'adozione, per il forte impatto che essa ha sulle **conseguenze patrimoniali-successorie del soggetto adottante.**

Di conseguenza questo tipo di adozione **non è ammesso quando i figli degli adottanti sono ancora minorenni o interdetti**, quindi incapaci di esprimere il proprio consenso.

Adottante può essere sia una **coppia coniugata, sia un single, sia una coppia convivente more-uxorio**; peraltro, nel caso della coppia già coniugata, non è richiesto che l'adozione venga fatta anche dal coniuge.

L'adozione è pronunciata dal tribunale ordinario con sentenza. Una volta passata in giudicato la sentenza, l'adottato acquista lo status di figlio adottivo dell'adottante, ma detta condizione, nelle sue conseguenze, non si sostituisce, bensì si aggiunge al legame derivante dalla filiazione di sangue.

Ne consegue **per l'adottato:**

- **il mantenimento del proprio cognome originario**, al quale si aggiunge, antepoendolo, quello del genitore adottivo;
- **l'acquisizione di tutti i diritti (ad esempio successori)** insieme al mantenimento di tutti gli **obblighi** (ad esempio di tipo

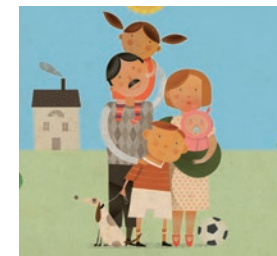
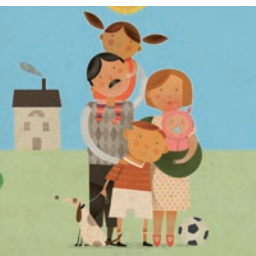
alimentare) nei confronti sia della famiglia di sangue sia di quella adottiva;

- in caso di sua **premorienza**:
 - rispetto ai propri ascendenti di sangue, essi gli succedono;
 - rispetto ai propri ascendenti adottivi, essi non vantano alcun diritto successorio (salva la eventuale chiamata testamentaria).

Cause di cessazione del vincolo di adozione

Questo tipo di adozione **non ha carattere definitivo**: essa può cessare con un provvedimento del tribunale ordinario per cause espressamente definite dalla legge, ovvero:

- qualora **l'adottato attenti alla vita o provochi lesioni personali gravissime** nei confronti dell'adottante o del suo coniuge o dei suoi discendenti o ascendenti;
- **su richiesta dell'adottato**, qualora gli atti penalmente rilevanti di cui sopra siano stati commessi dall'adottante contro l'adottato, o il suo coniuge o i suoi ascendenti di sangue o discendenti.



4. Le misure di tutela dei minori

LA TUTELA

La legge prevede che si apra di diritto l'istituto della tutela quando il minore non è soggetto alla responsabilità genitoriale perché **entrambi i genitori** sono **deceduti**, oppure dichiarati:

- scomparsi;
- assenti;
- interdetti;
- inabilitati;
- destinatari di amministrazione di sostegno;
- decaduti dalla responsabilità genitoriale.

La tutela implica la nomina giudiziale di un soggetto, detto tutore, che dimostri di avere capacità adeguate a garantire al minore tutte le cure, fisiche, psichiche ed educative di cui necessita, nonché ad occuparsi della gestione del suo patrimonio.

Il tutore e il protutore

La legge prevede che il tutore sia:

- **nominato**, nonché coordinato nell'esercizio delle sue delicate funzioni, dal giudice tutelare;
- **affiancato dal protutore**, che ha l'incarico di sostituirlo nei casi di sua assenza o impedimento, comprese le situazioni di conflitto di interessi tra il tutore e il minore. Nel caso in cui tale conflitto si estenda anche al protutore, è prevista la possibilità che il giudice tutelare nomini un curatore speciale per il compimento di quel singolo atto per il quale è nato il conflitto.

Così come, ricorrendone i presupposti già elencati, il giudice tutelare è obbligato a dichiarare aperta la tutela, allo stesso modo **il soggetto nominato tutore o protutore è obbligato ad accettare l'incarico** (ciò a causa della sua finalità pubblicistica:

non è infatti previsto l'istituto dell'accettazione dell'incarico).

Il giudice tutelare, nella scelta della persona idonea a ricoprire il ruolo di tutore:

- **è obbligato ad investire la persona che sia stata designata dal genitore** che per ultimo abbia esercitato la responsabilità genitoriale;
- **in mancanza di un'indicazione** in tal senso, o se ricorrono gravi motivi, deve scegliere preferibilmente **tra gli ascendenti** o tra **altri prossimi parenti o affini** del minore;
- in subordine, investe dell'incarico un ente di assistenza nel Comune dove ha il domicilio il minore.

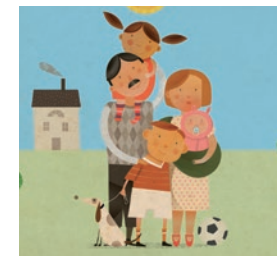
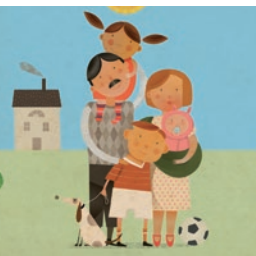
Sia il tutore sia il protutore (la cui nomina non è necessaria solo qualora la tutela sia affidata a un ente di assistenza) assumono il loro incarico e il conseguente diritto-dovere di rappresentare legalmente il minore solo dopo aver regolarmente prestato **giuramento** e provveduto alla **redazione dell'inventario** alla presenza obbligatoria di due testimoni. Una volta assunto l'incarico essi amministrano il patrimonio del minore, ma ciò deve avvenire sotto la stretta osservanza di inderogabili disposizioni di legge, oltre che il controllo dell'autorità giudiziaria.

Limiti al potere di amministrazione del tutore e del protutore

Se il tutore volesse, ad esempio, investire dei capitali di proprietà del minore, dovrà non solo chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare, ma potrà operare esclusivamente all'interno delle forme di investimento indicate dall'autorizzazione giudiziale (titoli di Stato, beni immobili in Italia, depositi fruttiferi presso le casse postali o di risparmio), salvo che il giudice non disponga diversamente.

Il tutore dovrà inoltre chiedere **l'autorizzazione del giudice tutelare** per compiere, in nome e per conto del minore, i seguenti atti sempre che ricorrano i requisiti della necessità e utilità evidente:

- acquistare beni;



- riscuotere capitali;
- prestare il consenso alla cancellazione di ipoteca o allo svincolo del pegno, sempre che sia stata estinta l'obbligazione sottostante;
- contrarre un mutuo, prestare una fideiussione;
- accettare o rinunciare all'eredità;
- rinunciare al legato, ovvero alla disposizione testamentaria con la quale chi redige il testamento attribuisce a un soggetto un bene o un diritto determinato;
- accettare donazioni o legati;
- stipulare contratti di locazione della durata di più di nove anni;
- agire in giudizio.

Il tutore dovrà invece chiedere l'autorizzazione del tribunale ordinario, sentito il parere del giudice tutelare (obbligatorio ma non vincolante) per compiere in nome e per conto del minore i seguenti atti:

- vendere beni, fissandone il prezzo minimo e disponendone il modo di reimpiego;
- costituire pegni o ipoteche (solo se tali atti abbiano un corrispettivo);
- procedere alla divisione consensuale di beni o chiedere la divisione giudiziale;
- fare compromessi, o transazioni, o accettare concordati quale creditore.

Atti vietati al tutore e al protutore

Il tutore e il protutore non possono, neanche all'asta pubblica, **rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni o dei diritti del minore**, né prendere in locazione beni del minore, né rendersi cessionari di crediti del minore.

Pertanto nessuna convenzione può intervenire tra il tutore e il minore una volta divenuto maggiorenne, fino a quando non sia decorso almeno un anno dall'approvazione del conto finale della tutela e ciò proprio allo scopo di evitare qualsiasi forma di condizionamento anche solo psicologico del mino-

re (per quanto cresciuto) nei confronti del proprio tutore o ex tutore.

LA CURATELA DEL MINORE EMANCIPATO

Il minore che è stato autorizzato a contrarre matrimonio è di diritto emancipato, il che comporta come effetto diretto e automatico l'acquisto di una **limitata capacità di agire**. Egli infatti potrà compiere:

- autonomamente, gli atti di ordinaria amministrazione e quelli di natura strettamente personale;
- con l'assistenza del curatore, alcuni atti di straordinaria amministrazione (elencati nell'art. 394 comma 2° c.c.), quali riscuotere capitali provvedendo a un idoneo reimpiego, comparire davanti alla autorità giudiziaria o stipulare convenzioni matrimoniali;
- con l'assistenza del curatore e, in aggiunta, la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 394 comma 3° c.c.

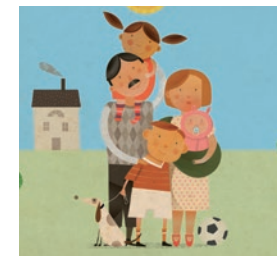
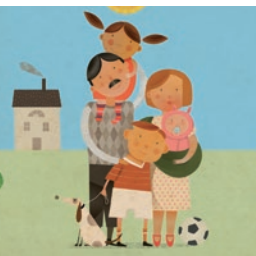
Per gli atti più rischiosi sotto il profilo patrimoniale l'autorità giudiziaria competente sarà:

- il giudice tutelare, se il curatore è il genitore dell'emancipato;
- il tribunale ordinario, se il curatore è un soggetto diverso.

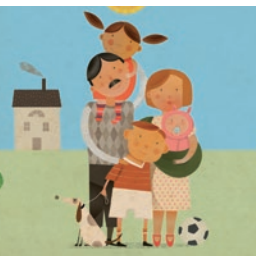
Il ruolo di curatore spetta di diritto al coniuge dell'emancipato, nel caso in cui sia maggiorenne. In presenza di una coppia di coniugi entrambi minori, il giudice tutelare può nominare un unico curatore per entrambi, scelto preferibilmente tra i genitori.

IL MINORE EMANCIPATO AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ DI IMPRESA

Qualora il tribunale ordinario ritenga che il minore abbia raggiunto un sufficiente grado di maturità, lo può autorizzare - pre-



vio parere del giudice tutelare e sentito il curatore - a esercitare (anche ex novo) un'impresa commerciale, senza doversi avvalere di alcuna assistenza del curatore. In tal caso acquista una capacità quasi assimilabile a quella del maggiorenne. Tant'è che l'emancipato non si dovrà avvalere dell'assistenza del curatore per nessun tipo di atto di straordinaria amministrazione, sia o meno esso collegato all'esercizio dell'attività di impresa. Continueranno però a persistere le incapacità a donare e a fare testamento.



5. L'amministrazione di sostegno

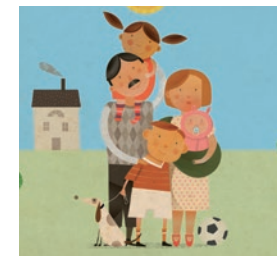
Introdotta dal 19 marzo 2004¹³, l'amministrazione di sostegno (ADS) **rappresenta il primo livello di tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia** nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana **in quanto affette da una menomazione psichica o solo fisica**.

Questo strumento garantisce **un intervento "leggero" di sostegno morale e materiale** (temporaneo o permanente a seconda delle esigenze della persona in questione), che procura all'assistito la minore limitazione possibile della sua capacità di agire.

Qui si affronterà sinteticamente l'argomento - in attesa di svilupparlo più dettagliatamente in una prossima Guida - perché spesso riguarda i rapporti tra genitori e figli. Può accadere, infatti, che un figlio sia costretto alla nomina di un amministratore di sostegno (eventualmente chiedendo di esserlo lui stesso) per garantire assistenza al proprio genitore anziano e ammalato (ad esempio di Alzheimer). Non è escluso che possa anche accadere il contrario, e che il genitore di un disabile debba pensare alla designazione di un amministratore di sostegno, oltre che durante la convivenza con il proprio figlio, anche per il "dopo" la propria morte. Non si tratta di un istituto volto a infliggere una misura punitiva nei confronti dell'inabile, quanto piuttosto di una tutela dei suoi interessi personali e patrimoniali.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, INTERDIZIONE E INABILITAZIONE

La condizione necessaria e sufficiente per richiedere la nomina di un amministratore di sostegno è l'impossibilità anche solo temporanea della persona a provvedere alla propria vita quotidiana.



L'ambito di applicazione della amministrazione di sostegno non va individuato sulla base del diverso e meno intenso grado di infermità del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto della maggiore idoneità di questo strumento alle esigenze della persona, per la sua **flessibilità** e per la maggiore **agilità** delle procedure applicative.¹⁴

Si ritiene opportuno ricorrere alla nomina di un amministratore di sostegno anche in presenza di un soggetto pienamente capace di intendere e volere, ma affetto da gravi problemi fisici; il giudice potrà "graduare" le tipologie di atti affidati all'amministratore prevedendo, in alternativa a una legittimazione "esclusiva" dell'amministratore di sostegno, anche una legittimazione di tipo assistenziale. Per gli stessi motivi **se l'impossibilità fosse sin dall'inizio totale e irreversibile, si dovrebbe passare automaticamente al ben più "invasivo" procedimento di interdizione o di inabilitazione.**

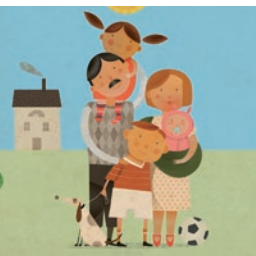
LE LIMITAZIONI DI CAPACITÀ PER IL BENEFICIARIO E I POTERI SPETTANTI ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il provvedimento del giudice tutelare investito della procedura di nomina è discrezionale e votato alla massima elasticità.

A seconda delle esigenze rappresentate dal ricorrente ed evidenziate dall'esame della documentazione prodotta, il giudice potrà decidere se privare l'amministrato della autonomia nel compimento:

- di qualsiasi attività di ordinaria o straordinaria amministrazione;
- dei soli atti di straordinaria amministrazione, lasciandolo autonomo per quelli di ordinaria;
- ovvero se prevedere che l'amministratore di sostegno:
 - lo sostituisca, con una forma di amministrazione **rappresentativa**;
 - lo affianchi, con una forma di **assistenza necessaria** assimilabile a quella del curatore assistente.

40



Il principio di fondo resta però che il beneficiario della nomina, per tutto quanto **non contemplato nel provvedimento in termini di atti a lui preclusi o limitati, resta perfettamente capace** di agire da solo (ad esempio per compiere quegli atti definiti personalissimi, come contrarre **matrimonio** o **riconoscere un figlio nato** fuori dal matrimonio).

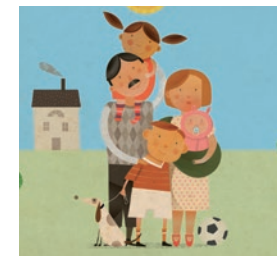
Rimangono aperte alcune questioni che riguardano il beneficiario dell'amministrazione di sostegno, ovvero se egli possa o meno:

- **donare:** la disciplina specifica in materia di amministrazione di sostegno non prende una posizione sul tema: ma secondo la giurisprudenza la risposta va trovata nell'art. 774 c.c. che, nel vietare il compimento di donazioni a chi non abbia la "piena capacità" di agire, implicitamente impone questo divieto anche all'amministrato di sostegno. Qualora la nomina di un amministratore sia stata motivata da un impedimento solo fisico e non anche psichico, si presume che l'amministratore abbia una legittimazione concorrente, quindi ciò non preclude all'amministrato la piena capacità di donare;
- **fare testamento:** poiché il beneficiario di ADS non perde la propria capacità di agire se non per gli atti per i quali il giudice tutelare preveda la legittimazione rappresentativa dell'ADS da lui nominato, se ne deduce che il beneficiario può liberamente redigere testamento fatta eccezione per l'ipotesi in cui:
 - gli sia preclusa esplicitamente nel provvedimento di apertura della amministrazione di sostegno;
 - si dimostri essere stato, in quel momento, per qualsiasi causa anche transitoria, incapace di intendere e volere (incapace naturale).

L'AMMINISTRATO CHIAMATO A UN'EREDITÀ

Il beneficiario di una ADS chiamato a un'eredità non deve necessariamente accettare con il beneficio d'inventario, come prevede la legge per i soggetti giuridicamente più deboli: dipende da come è stato strutturato il provvedimento di nomina

41



dell'amministratore di sostegno. Se tra gli atti per i quali il giudice tutelare abbia ritenuto opportuna la legittimazione rappresentativa di quest'ultimo sia incluso anche l'acquisto dell'eredità, allora l'amministrato ha l'obbligo di accettazione con beneficio di inventario e di richiedere l'autorizzazione a disporre dei beni ereditati. In caso contrario, o se il provvedimento di nomina non specifica nulla in merito, si presume che il beneficiario conservi la piena capacità e possa quindi accettare semplicemente l'eredità, in modo espresso o tacito.

IL PROCEDIMENTO

Il procedimento non è contenzioso ma di volontaria giurisdizione, ovvero non è diretto alla risoluzione di controversie, ma si configura come **un'attività di tipo essenzialmente amministrativo**: non è necessaria l'assistenza di un patrocinatore legale, anche se per la complessità di alcune fasi (soprattutto relative alla notifica dei provvedimenti) potrebbe essere opportuno farsi coadiuvare da un professionista esperto.

Possono presentare il ricorso di nomina:

- lo stesso aspirante beneficiario;
- il coniuge, o la persona anche solo stabilmente convivente;
- i parenti entro il quarto grado;
- l'affine entro il secondo grado;
- il tutore;
- il curatore;
- il Pubblico Ministero.

Il giudice competente **a decidere, nel termine di 60 giorni** dalla presentazione della domanda, **è il giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio del soggetto** aspirante beneficiario.

La scelta deve essere effettuata dal giudice con riguardo esclusivamente alla cura e agli interessi dell'aspirante beneficiario.

In linea di massima, salvo che non sussistano giustificati motivi, il giudice deve preferire nella nomina:

- **la persona che l'aspirante beneficiario ha indicato con apposito atto** di designazione fatto dinanzi a un notaio, in previsione della propria futura ed eventuale incapacità;
- in subordine **il coniuge** (non legalmente separato), **la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella**, ovvero il parente entro il quarto grado;
- ovvero, il **soggetto eventualmente designato dal genitore superstite** con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- in mancanza di altre indicazioni, **il giudice può designare altra persona idonea**, ovvero una persona giuridica; in quest'ultimo caso, tutte le competenze proprie dell'amministratore di sostegno saranno affidate al legale rappresentante o ad altra persona delegata.

Il decreto di nomina è immediatamente esecutivo, ma non lo è l'investitura dell'amministratore di sostegno, che deve prima prestare giuramento.

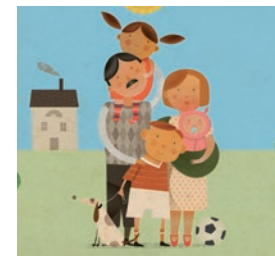
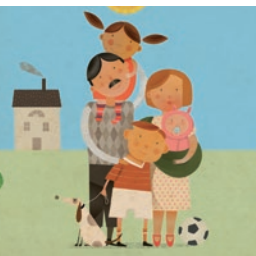
A differenza del tutore dell'interdetto, non è richiesto dalla legge che proceda anche all'inventario, anche se il giudice può richiederlo a sua discrezione.

Qualora vi sia la necessità e l'urgenza di compiere un atto, il giudice può nominare un **amministratore provvisorio** abilitato al compimento di quel singolo atto senza richiedere ulteriori autorizzazioni.

PUBBLICITÀ DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ADS

Il decreto di apertura e di chiusura della amministrazione di sostegno, oltre che qualsiasi altro provvedimento modificativo, deve essere immediatamente annotato:

- a cura della Cancelleria del tribunale competente, nell'apposito Registro delle amministrazioni di sostegno;
- a cura dell'ufficiale dello stato civile a margine dell'atto di nascita, su comunicazione del cancelliere nei 10 giorni successivi.



I BENEFICIARI DI ADS

L'istituto è previsto solo per persone maggiorenni. Qualora il minore, in condizioni di difficoltà fisiche o psichiche, sia privo delle cure genitoriali, si dovrà procedere all'apertura della tutela.

POTERI E DOVERI DELL'ADS

L'amministratore di sostegno potrà compiere gli atti per i quali, nel provvedimento di nomina, sia richiesto il suo intervento (sostitutivo o concorrente), solo dopo aver chiesto una autorizzazione apposita al giudice tutelare presso il tribunale competente in relazione al domicilio dell'amministrato.

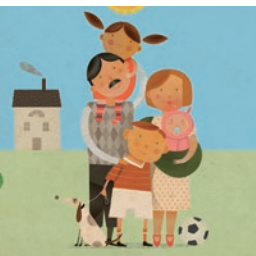
Ai sensi dell'art. 410 c.c., nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore deve tener conto esclusivamente dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, il quale deve essere tempestivamente informato degli atti da compiere.

Se sorge un **conflitto di interessi** tra amministratore e beneficiario, il primo potrà ricorrere al giudice tutelare affinché adotti opportuni provvedimenti, tra cui non si esclude la nomina di un curatore speciale.

E' assolutamente vietato all'amministratore l'acquisto a titolo oneroso, direttamente o per interposta persona, **di beni appartenenti al beneficiario**: tale divieto cessa solo dopo un anno dalla approvazione del conto finale della amministrazione di sostegno.

Per gli stessi motivi sono **nulle le disposizioni testamentarie o le donazioni con cui il beneficiario disponga di propri beni o diritti a favore del suo amministratore di sostegno**.

44



6. Diritti successori dei figli

Nel nostro ordinamento si apre la **successione legittima** quando una persona muore senza aver redatto un valido testamento. Se il testamento dispone solo di parte del proprio patrimonio, si ha **concorso tra successione testamentaria e legittima**. Vi sono poi delle categorie privilegiate di parenti cui la legge riserva una quota (detta di legittima o "necessaria") e che, per tale motivo, vengono chiamati **eredi legittimari**. Il figlio è coinvolto in tutte le situazioni descritte, perché:

- è **erede legittimo**;
- è altresì **erede legittimario**;
- a certe condizioni, **gode del diritto di rappresentazione** nel luogo e nel grado del genitore che non possa o non voglia accettare l'eredità altrui.

In questo capitolo si approfondirà solo il tema della posizione dei figli nella successione dei propri genitori. Per l'approfondimento della materia successoria in generale, si può consultare la Guida di questa Collana *"Successioni tutelate: le regole per un sicuro trasferimento dei beni"*.

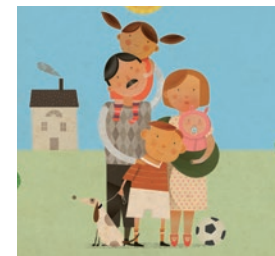
LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

Se il genitore muore senza testamento si apre in favore dei figli la **successione legittima**. Se il figlio è unico, eredita l'intero patrimonio; se i figli sono più di uno, il patrimonio è diviso tra loro in parti uguali. Se il figlio o i figli concorrono con il coniuge superstite, le quote loro devolute saranno le seguenti:

- in caso di figlio unico, metà al figlio e metà al coniuge;
- in caso di più figli, 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli, divisi tra loro in parti uguali.

Di seguito le quote di devoluzione relative alle situazioni più comuni:

45



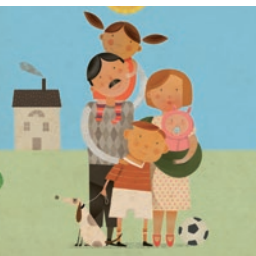
Successione legittima	Quote
Assenza di coniuge	al figlio o ai figli spetta l'intero patrimonio.
concorso tra figli e coniuge	- nel caso di un solo figlio, a questi spetta la metà del patrimonio e al coniuge la restante metà; - nel caso di più figli, al coniuge spetta un terzo del patrimonio, ai figli i restanti due terzi in parti uguali tra loro. <i>Nell'ambito della successione legittima, in caso di concorso tra figli e coniuge del defunto i fratelli o gli ascendenti di quest'ultimo non hanno diritti successori.</i>

I DIRITTI SUCCESSORI DEI FIGLI NON RICONOSCIBILI

Ai figli non riconoscibili, nati fuori del matrimonio, spetta **un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità cui avrebbero avuto diritto** se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

Rientrano nella categoria dei figli non riconoscibili quelli incestuosi per i quali il tribunale¹⁵, esclusivamente nell'interesse del figlio, non abbia autorizzato il riconoscimento per evitare qualsiasi pregiudizio.

46



ABROGAZIONE DEL DIRITTO DI COMMUTAZIONE

Dopo la riforma sulla Filiazione naturale, è stato abrogato qualsiasi riferimento che il codice civile faceva in merito alla facoltà dei figli legittimi - in caso di successione legittima con il concorso tra essi e i figli naturali - di liquidare la quota dei secondi in denaro o in beni immobili, trattenendo per sé tutti gli altri beni del patrimonio ereditario.

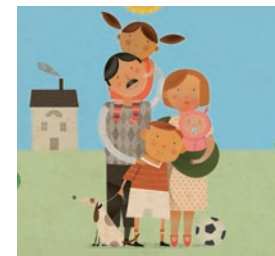
LA SUCCESSIONE "NECESSARIA" E LA QUOTA DISPONIBILE

Il nostro ordinamento riserva **a determinati soggetti** (definiti **legittimari**), **una quota di eredità** (detta **quota di legittima**), **della quale non possono essere privati** nemmeno per volontà del defunto, sia stata questa espressa in un testamento o manifestata implicitamente in vita mediante donazioni. Pertanto **si può liberamente disporre solo** della quota che la legge non riserva a questi soggetti, ovvero **della quota disponibile**.

Nel nostro ordinamento sono considerati legittimari il coniuge, i figli e gli ascendenti, e questi ultimi soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli.

Nella tabella che segue si riportano le quote di ripartizione della legittima e le relative quote disponibili.

47



Successione necessaria	Quote
Successione dei soli figli in assenza del coniuge	- nel caso di un solo figlio, a lui è riservata la metà del patrimonio (La quota disponibile è quindi pari a un mezzo) - nel caso in cui ci siano più figli, a loro è riservata la quota di due terzi del patrimonio in parti uguali tra loro (La quota disponibile è quindi pari a un terzo)
concorso tra coniuge e figli	- nel caso di un solo figlio, al coniuge è riservato un terzo del patrimonio, come al figlio (La quota disponibile è quindi pari a un terzo) - nel caso in cui ci siano più figli, ai figli è riservata la metà del patrimonio, in parti uguali tra loro; al coniuge è riservato un quarto. (La quota disponibile è quindi pari a un quarto)

IL DIRITTO DI RAPPRESENTAZIONE

L'istituto della rappresentazione prevede che se un soggetto chiamato all'eredità o al legato non possa (perché premorto) o non voglia (perché vi rinuncia) accettare l'eredità, i suoi discendenti (ovvero i figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio oppure adottivi) hanno il diritto di subentrare nella sua posizio-

ne successoria, cioè nel medesimo luogo e grado.

Il soggetto che non può o non vuole accettare l'eredità altrui (detto *rappresentato*) deve essere legato al defunto da un particolare legame di parentela: deve cioè essere:

- un suo discendente (senza più distinzione tra quelli nati all'interno e fuori dal matrimonio, ovvero adottati);
- oppure un suo fratello o sorella (dopo la riforma sulla Filiazione naturale si considerano tali anche i fratelli "naturali").

L'ACCETTAZIONE DI EREDITÀ: TERMINI DI PRESCRIZIONE

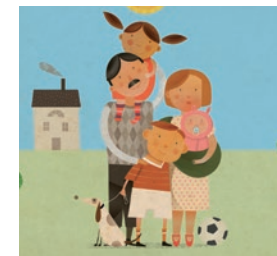
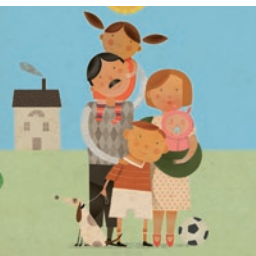
Il chiamato all'eredità ha tempo 10 anni dall'apertura della successione per decidere se rinunciare o accettare l'eredità.

Se, però, si trova nel possesso dei beni ereditari, tale termine si riduce a tre mesi, decorsi i quali si considera erede puro e semplice.

L'ACCETTAZIONE DI EREDITÀ CON BENEFICIO DI INVENTARIO

I figli minorenni devono, tramite i propri legali rappresentanti, **accettare l'eredità con la procedura del beneficio di inventario**, in modo da evitare il rischio della confusione del proprio patrimonio con quello del defunto e la conseguente assunzione di responsabilità illimitata per i debiti eventualmente da lui lasciati. Qualora i legali rappresentanti non provvedano, i figli hanno un anno di tempo, a partire dal compimento dei 18 anni, per decidere se accettare o rinunciare all'eredità.

Una volta accettata l'eredità con il beneficio di inventario, **qualsiasi atto di disposizione dei beni ereditati dovrà essere autorizzato dal giudice** e in particolare dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, sentito il parere del giudice tutelare.

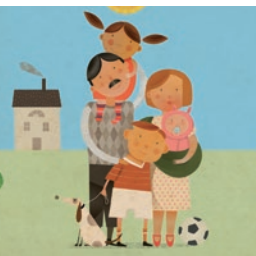


FACOLTÀ DI DISEREDAZIONE

Nel 2012 il legislatore ha consentito in modo esplicito la possibilità **di diseredare un proprio erede legittimo/legittimario**. Nell'ipotesi in cui il genitore, con sentenza, sia stato privato della responsabilità genitoriale, il figlio:

- non sarà più tenuto a corrispondere al genitore gli alimenti in caso di bisogno;
- avrà la facoltà di escluderlo dalla propria successione, ovvero di diseredarlo.

50



7. Il patto di famiglia

I MOTIVI SOCIO ECONOMICI DELLA DISCIPLINA

Introdotta nel nostro ordinamento con legge del 2006¹⁶, il patto di famiglia risponde all'esigenza della società, soprattutto della categoria degli **imprenditori** piccoli, medi e grandi, di **poter programmare in vita il trapasso generazionale della propria azienda** a favore del figlio più incline alla sua miglior gestione, assicurandosi che l'assegnazione non possa essere messa in discussione da parte degli altri figli o del coniuge dopo la morte del genitore che l'ha decisa.

Prima della sua introduzione, fatte salve le realtà imprenditoriali più strutturate che si avvalevano di istituti articolati (fondazioni di famiglia, holding, trust), nell'imprenditoria medio-piccola (che rappresenta la forza trainante dell'economia italiana) accadeva che il capofamiglia, per evitare che l'azienda cadesse in successione a favore di tutti i propri parenti, in quote indivise tra loro, non poteva fare altro che disporre a favore di soggetti determinati o in vita (mediante un atto di donazione) o mediante un testamento.

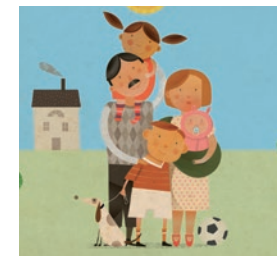
In tal modo, però, esponeva il beneficiario al rischio delle impugnative previste dalla legge per atto lesivo dei diritti spettanti agli altri eredi.

I VANTAGGI RISPETTO ALLA DONAZIONE O AL TESTAMENTO

La funzione del patto di famiglia è quindi di:

- **individuare** tra i propri futuri **successori quello più idoneo a proseguire nella gestione della azienda**, per preparazione culturale, inclinazioni e doti personali;
- **realizzare una sorta di "successione anticipata"** nell'azien-

51



- da o nella partecipazione societaria attraverso la quale il capofamiglia la conduce;
- coinvolgere tutti i familiari che sarebbero formalmente eredi necessari e quindi legittimati alla impugnazione del patto, affinché dichiarino il loro consenso alla singola operazione e rinuncino definitivamente a qualsiasi diritto di impugnativa;
 - **ottenere nel passaggio dell'azienda un notevole beneficio fiscale** in termini di esonero dalle imposte di donazione, trascrizione e catastale, sempre che il trasferimento sia a favore di discendenti che si impegnino a continuare l'attività nei successivi 5 anni.

LE CARATTERISTICHE PIÙ IMPORTANTI

Possono essere oggetto del patto di famiglia:

- l'azienda;
- le partecipazioni sociali (di società di persone o capitali) attraverso le quali il capofamiglia conduce la stessa.

Il patto è un contratto tra vivi, che deve avere, a pena di nullità, la forma dell'**atto pubblico notarile soggetto alla pubblicità propria del bene assegnato al beneficiario**, al quale devono necessariamente partecipare il disponente "capofamiglia", il figlio o i figli beneficiato/i e tutti coloro che, se a quella data si aprisse la successione, vanterebbero il titolo di **eredi necessari** (coniuge e altri figli).

Questi ultimi, salvo che non intendano rinunciarvi spontaneamente, **hanno diritto di essere liquidati** dal beneficiario del patto in denaro o con altri beni di valore equivalente, considerati come una sorta di anticipazione sulla quota di legittima loro riservata per legge. Con la firma dell'atto essi **perdono il diritto, dopo la morte del disponente, di impugnare il patto con l'azione di riduzione**. Ciò non toglie che il patto possa essere impugnato per altri vizi; in tal caso, a salvaguardia della sua stabilità, i termini per agire in giudizio sono ridotti da 5 anni ad 1 anno. La liquidazione dei diritti degli eredi necessari può avvenire sia

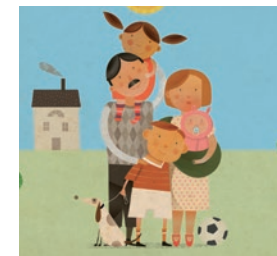
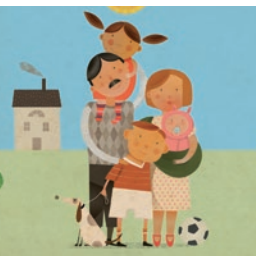
contestualmente alla sottoscrizione del patto, sia in un momento successivo, con un contratto collegato al patto di famiglia originario, al quale devono prendere parte tutti i contraenti originari o coloro che li abbiano sostituiti (ad esempio per successione).

TUTELE GIURIDICHE DEL PATTO DI FAMIGLIA

La stabilità e inattaccabilità del patto di famiglia è garantita dall'art. 768 sexies del codice civile, anche per l'ipotesi in cui, successivamente al perfezionamento dello stesso, dovessero sopraggiungere nuovi legittimari (ad esempio perché il disponente divorzia e si risposa, ovvero ha, oppure adotta o riconosce un altro figlio): **anche ai legittimari sopravvenuti viene inibita la facoltà di agire in riduzione**, ma possono pretendere dai beneficiari del patto una liquidazione postuma in denaro della quota di legittima loro spettante, maggiorata degli interessi legali dalla data del patto fino a quella della apertura della successione.

MODIFICHE O SCIoglimento DEL PATTO E RECESSO DEL DISPONENTE

Il codice civile prevede che **il patto** possa essere **sciolto o anche solo modificato dalle stesse persone che lo hanno concluso originariamente** (ovvero i loro eredi). I motivi che possono indurre le parti a modificare il contratto originario possono essere i più vari: si pensi, ad esempio, al caso in cui si voglia trasferire, con patto di famiglia, un ulteriore ramo di azienda originariamente non contemplato; ovvero al caso in cui si voglia far aderire allo stesso un legittimario sopravvenuto (un figlio nato successivamente). Per quanto riguarda invece la facoltà di recesso da parte del disponente o degli altri partecipanti, affinché essa sia possibile deve necessariamente essere stata prevista nel contratto.



8. Trattamenti fiscali previsti per i figli

LA SUCCESSIONE DEI FIGLI

In caso di successione **il figlio**, in quanto erede, **deve pagare l'imposta di successione** per i beni e i diritti devoluti. Questa imposta si applica solo al valore eccedente la franchigia che spetta a ciascun figlio, detto di seguito base imponibile. La franchigia attualmente è pari a € 1.000.000,00.

- Nel caso in cui tra i diritti ereditari siano inclusi anche **immobili**, si applicano **due ulteriori imposte** per le quali non vale la franchigia sopra indicata: **l'imposta di trascrizione**, detta anche ipotecaria, nella misura del **2%** del valore degli immobili (con il minimo di € 200,00) o nella misura fissa di **€ 200,00** se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa;
- **l'imposta catastale** nella misura dell'**1%** del valore degli immobili (con il minimo di € 200,00) o nella misura fissa di **€ 200,00** se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni "prima casa".

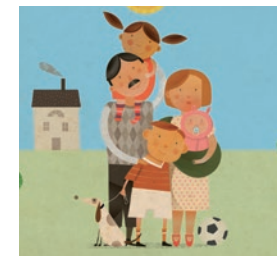
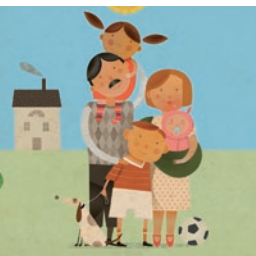
Per i beni immobili compresi nell'attivo ereditario (tutti i beni e i diritti trasferiti), la base imponibile è determinata assumendo il valore di mercato alla data di apertura della successione.

Questo valore può essere soggetto a rettifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, salvo che si tratti di immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, per i quali il valore dichiarato, ai fini dell'imposta di successione, non sia inferiore al valore catastale. Quest'ultima disposizione non si applica ai terreni a destinazione edificatoria.

Per **azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali** compresi nell'attivo ereditario, la base imponibile è determinata assumendo:

- per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, i valori desumibili dal mercato;
- per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotati in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie (comprese le società semplici e le società di fatto), il valore desumibile dal patrimonio netto dell'ente o della società, risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto delle variazioni sopraggiunte;
- per titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, il valore che risulta da pubblicazioni o prospetti redatti a norma di legge o regolamento. I titoli del debito pubblico sono esentati dall'imposta di successione; perciò, qualora il fondo comune comprenda anche questo tipo di titoli, per poter determinare la base imponibile sarà necessario sottrarre dal valore della quota caduta in successione quello dei titoli del debito pubblico. Sarà quindi necessaria un'apposita dichiarazione del gestore che attesti la percentuale del fondo che, alla data del decesso, risultava gestita in titoli del debito pubblico, al fine di determinare la parte del fondo patrimoniale da escludere dall'attivo ereditario.

	Imposta di successione/ donazione	Imposta di trascrizione	Imposta catastale
Prima casa	sul valore complessivo dei beni e diritti. Franchigia di € 1.000.000,00.	€ 200,00	€ 200,00
Altri immobili	Oltre la franchigia di € 1.000.000,00.	2%	1%
Altri beni	Oltre la franchigia: 4%	-	-



LE DONAZIONI AI FIGLI

Il trattamento fiscale della donazione (o di altro atto di liberalità o comunque a titolo gratuito) è simile a quello delle successioni: il **figlio** beneficiario **deve pagare un'imposta per i beni e i diritti ricevuti**. Anche in questo caso, l'imposta si applica solo al valore dei beni e dei relativi diritti eccedente la franchigia che spetta a ciascun figlio, detto di seguito base imponibile. La franchigia attualmente è pari a € 1.000.000,00.

Nel caso in cui tra i diritti ereditari siano inclusi anche **immobili** si applicano **due ulteriori imposte** per le quali non vale la franchigia indicata: **l'imposta di trascrizione e l'imposta catastale**, nelle stesse misure e modalità illustrate nel paragrafo precedente.

La base imponibile, ai fini del calcolo dell'imposta di donazione, è costituita dal valore globale dei beni e dei diritti trasferiti.

Se la donazione riguarda **beni immobili**, la base imponibile è determinata considerando:

- per la piena proprietà: il valore di mercato alla data dell'atto di donazione;
- per la proprietà gravata da diritti reali di godimento: la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;
- per i diritti di usufrutto, uso e abitazione (vitalizio): l'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso legale d'interesse e per il coefficiente, relativo all'età del titolare del diritto, come stabilito nell'apposito prospetto previsto dalla legge.

Se la donazione riguarda invece **azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali**, la base imponibile è determinata calcolando:

- per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, i valori desumibili dal mercato;

- per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore desumibile dal patrimonio netto dell'ente o della società, risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto delle variazioni sopravvenute;
- per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento.

LE ESENZIONI

Sono invece **esclusi** dall'imposta di successione e di donazione, **i trasferimenti di aziende familiari**, individuali o collettive, **a favore del coniuge e dei figli**.

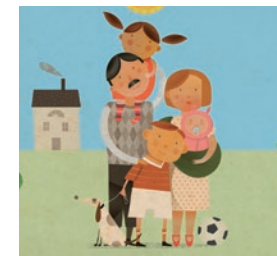
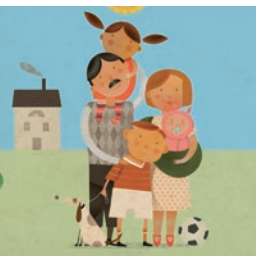
In caso di:

- quote sociali e azioni di società per azioni;
 - società in accomandita per azioni;
 - società a responsabilità limitata;
 - società cooperative;
 - società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni con le quali è acquisito o integrato il controllo, ossia se la partecipazione trasferita attribuisce o consente di acquisire la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria.

Per quanto riguarda le quote delle altre società (s.n.c., s.a.s.) non è richiesto che il beneficiario acquisisca o integri il controllo della società; l'agevolazione spetta quindi a prescindere dall'entità della partecipazione trasferita.

Il beneficio si applica **a condizione che il figlio beneficiario:**

- prosegua l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento;



- detenga il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, in caso di quote sociali e azioni di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, di società cooperative, di società di mutua assicurazione.

Se le aziende familiari comprendono immobili, è prevista l'esenzione anche dall'imposta di trascrizione e dall'imposta catastale.

LE AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"

Se in capo al beneficiario o, in caso di pluralità di beneficiari (come nell'ipotesi di concorso tra coniuge e figli), in capo ad almeno uno di essi, sussistono i requisiti e le condizioni previste per le **agevolazioni prima casa** ai fini dell'imposta di registro, **le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa**.

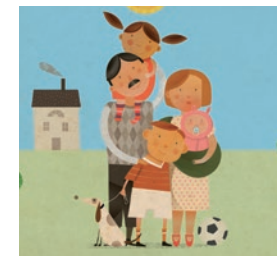
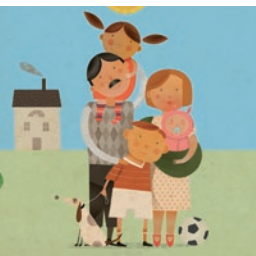
Per poter usufruire delle agevolazioni prima casa il beneficiario deve dichiarare in particolare:

- di avere la propria residenza nel comune dove è situato l'immobile trasferito, ovvero di voler stabilire la propria residenza in questo comune entro 18 mesi dalla data dell'atto di donazione, o ancora di svolgere lì la propria attività;
- di non essere titolare esclusivo, né in comunione col proprio coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altro immobile nel territorio del comune dove si trova l'immobile trasferito;
- di non essere titolare, neppure per quote (e neppure in regime di comunione legale dei beni col proprio coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, in tutto il territorio nazionale.

Si segnala che a partire dal 1° gennaio 2016, con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità, ai predetti requisiti è stata introdotta una importante eccezione. Qualora l'erede o il donatario

infatti, alla data dell'atto o dell'apertura della successione, siano ancora proprietari di una abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, essi avranno la possibilità di fruirne comunque sul nuovo acquisto (gratuito), a condizione che si impegnino ad alienare la prima abitazione entro il termine massimo di un anno. Qualora ciò non accada, saranno tenuti a versare allo Stato la differenza di imposta risparmiata, equivalente al 2% di imposta ipotecaria e all'1% di imposta catastale, calcolate sul valore indicato in denuncia o nell'atto di donazione, oltre al 30% di soprattassa.

Per un maggiore approfondimento sui trattamenti fiscali di successioni e donazioni è possibile consultare altre Guide di questa Collana: *"Successioni tutelate: le regole per un sicuro trasferimento dei beni"*, *"Donazioni consapevoli: per disporre dei propri beni in sicurezza"* e *"Matrimonio: diritti e doveri in famiglia"*.



9. Le domande più frequenti (FAQ)

1. La legge prevede diverse tipologie di figli? Quali differenze esistono?

Attualmente non esiste più la suddivisione di un tempo tra figli legittimi e figli naturali.

Essi, insieme ai figli adottivi, godono di uno status unitario, per cui si potrà solo distinguere tra il figlio nato nel matrimonio, e figlio nato fuori dal matrimonio per indicare chi è nato da una coppia di fatto.

Anche i figli adottivi (tranne quelli maggiori di età e adottati in casi particolari) acquisiscono uno status in tutto e per tutto assimilabile ai figli legittimi, perdendo ogni vincolo di parentela con la famiglia biologica.

E' ammesso inoltre il riconoscimento del figlio adulterino e, entro certi limiti, anche del figlio incestuoso.

2. Se il genitore riconosce un figlio nato da una relazione extraconiugale, la famiglia "legittima" è obbligata ad accoglierlo nel proprio nucleo?

In questo caso la legge privilegia l'interesse della famiglia fondata sul matrimonio a non essere turbata dall'imposizione della convivenza con un minore nato al di fuori di esso; allo stesso tempo però salvaguarda anche l'interesse del minore a non essere inserito in un ambiente che potrebbe essere ostile o comunque non sufficientemente accogliente da garantirgli una crescita armoniosa. Ecco il motivo per cui, ai fini dell'inserimento nella famiglia legittima del genitore che abbia fatto il riconoscimento, si richiede:

- l'autorizzazione giudiziale;
- il consenso del coniuge del genitore che abbia fatto il riconoscimento;

- il consenso degli eventuali altri figli che abbiano superato i 16 anni di età e vivano ancora in famiglia;
- il consenso dell'altro genitore biologico che abbia proceduto al riconoscimento.

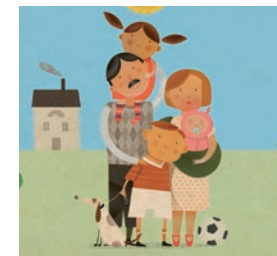
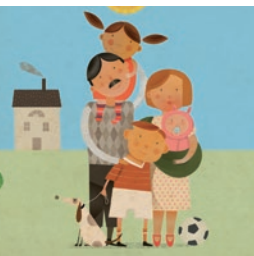
3. A quale strumento giuridico può ricorrere una coppia di coniugi che ha avuto figli da un precedente matrimonio o relazione, e desidera che i beni acquistati singolarmente da ciascuno dei coniugi prima del matrimonio spettino esclusivamente ai rispettivi figli di primo letto?

In questo caso, scartando la donazione perché potenzialmente impugnabile dal coniuge superstite con l'azione di riduzione, è consigliabile:

- donare il denaro (ove esistente) al proprio figlio e poi vendere a questi la nuda proprietà che egli acquisterà con il denaro ricevuto in donazione (in tal caso sarà soggetta ad azione di riduzione solo la donazione del denaro, non quella del bene immobile, la cui commerciabilità successiva è salva);
- trasferire la nuda proprietà del bene al proprio figlio, mediante corrispettivo di una rendita vitalizia o di prezzo dilazionato (a condizione che il figlio abbia una capacità economica adeguata).

4. Cosa si può fare se in una coppia di coniugi uno dei due ha già un figlio, e l'altro desidera instaurare con esso un legame giuridico, oltre che "sociale"?

Si può suggerire il ricorso alla adozione nei casi particolari di cui si parla nel capitolo dedicato alla adozione, istituto che si presta più di tutti a risolvere i problemi delle famiglie "ricomposte". Il coniuge può adottare il figlio minore dell'altro coniuge presentando istanza al tribunale, sempre che all'adozione presti il proprio consenso l'altro genitore biologico. Con l'adozione il figlio del coniuge diventa figlio dell'adottante, quindi abilitato a succedergli in caso di suo decesso, ma conserva al contempo il rapporto di parentela con entrambi i genitori biologici, avendo



quindi diritto anche alla successione di questi ultimi.

5. Come saranno regolate le successioni in una coppia di coniugi con un figlio, se uno dei due ha anche un altro figlio nato da precedente matrimonio?

Se viene a mancare:

- **il coniuge con un figlio nato da un precedente matrimonio:** gli succedono in parti uguali il coniuge e tutti i suoi figli;
- **il coniuge che ha solo il figlio nato dall'attuale matrimonio:** gli succedono in parti uguali il coniuge e il loro figlio, mentre il figlio dell'altro coniuge, che lui non ha adottato, non potrà vantare nessun diritto successorio nei suoi confronti;
- **il figlio di entrambi i coniugi:** gli succedono i genitori, che concorrono con i fratelli e le sorelle. In questo caso il fratello figlio di uno dei suoi genitori è a lui unilaterale (in quanto ha in comune con lui solo un genitore), quindi avrà il diritto di conseguire una quota pari alla metà di quella che gli sarebbe spettata per legge se fosse stato bilaterale (art. 570 2° comma c.c.);
- **il figlio di uno solo dei due coniugi, nato da precedente matrimonio:** gli succedono i genitori biologici che concorrono con i fratelli e le sorelle. Anche in questo caso il fratello figlio di uno dei suoi genitori è a lui unilaterale (in quanto ha in comune con lui solo un genitore), quindi avrà il diritto di conseguire una quota pari alla metà di quella che gli sarebbe spettata per legge, se fosse stato bilaterale (art. 570 2° comma c.c.).

6. Se una persona ha avuto in vita un figlio "naturale" che non ha riconosciuto, e tale figlio intraprende un giudizio di riconoscimento della paternità la cui sentenza passa in giudicato dopo 10 anni dalla morte del padre, il diritto di accettare l'eredità nei confronti del padre si è nel frattempo prescritto, essendo trascorsi 10 anni dalla sua morte?

No. In questo caso, le modifiche apportate nel 2014 alla legislazione sulla filiazione naturale hanno ripristinato parità di trattamento e stabilito che il termine di 10 anni decorrerà, per il figlio riconosciuto a posteriori, dal passaggio in giudicato della sentenza in proprio favore.

7. Dopo la riforma del 2012 è cambiato qualcosa nella possibilità di un genitore di diseredare il proprio figlio unico o uno di due o più figli?

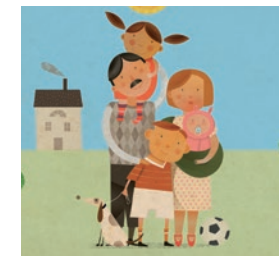
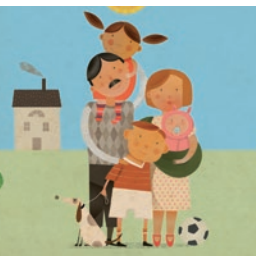
No. Il genitore poteva e può escludere di fatto uno dei figli dal proprio testamento, lasciando i propri beni a un altro parente o a estraneo; in tal caso però il testamento resterà impugnabile dal figlio escluso con l'azione di riduzione.

Si ritiene invece che il genitore non possa diseredare in modo esplicito il figlio limitandosi a scrivere "diseredo mio figlio Tizio", ma debba come sopra, escluderlo in modo tacito attribuendo tutto a soggetti diversi da Tizio (diseredazione "implicita").

La riforma della Filiazione introduce invece l'ipotesi di diseredazione all'inverso (vedi pagina 50): il figlio, nei confronti del quale il genitore sia decaduto dalla potestà genitoriale, potrà diseredare nel proprio testamento il padre o la madre in modo esplicito, senza motivazione alcuna e senza temere che il suo testamento con la clausola di diseredazione possa essere impugnato, né con l'azione di nullità, né con l'azione di riduzione.

8. Cosa succede se le parti che hanno firmato un patto di famiglia litigano?

Qualora dovessero sorgere delle liti in conseguenza della stipula di un patto di famiglia, la legge prevede che le parti facciano prima un tentativo di conciliazione stragiudiziale dinanzi ad uno degli organismi abilitati ai sensi del DLgs 5/2003: tale conciliazione è obbligatoria per legge anche se non è stata prevista nel contratto, e costituisce condizione di procedibilità per poter successivamente ricorrere al tribunale ordinario.



9. In caso di decesso dei genitori, i figli che ereditano sono sempre e comunque obbligati a presentare la denuncia di successione e a pagare le relative imposte?

Se chiamati all'eredità sono il coniuge e i discendenti in linea retta (figli, figli di figli etc.), gli stessi sono esonerati dall'obbligo di presentare la denuncia di successione quando nell'asse ereditario non siano caduti immobili o quote immobiliari, ma solo beni mobili (ad esempio denaro o gioielli) per un valore inferiore a € 100.000,00.

10. La legge prevede l'istituto della amministrazione di sostegno per chi si trova nell'incapacità totale o parziale di provvedere alla cura dei propri affari o interessi. In vista di tale evenienza non sarebbe sufficiente che un soggetto, quando ancora lucido, rilasci una procura generale a persona di sua fiducia destinata ad operare solo dal momento in cui diventi incapace?

E'frequente nasca un malinteso riguardo alla efficacia e utilizzabilità della procura per il tempo successivo alla sopravvenuta incapacità di chi l'ha rilasciata. In realtà il nostro codice civile prevede espressamente come causa di inefficacia della procura, proprio la sopravvenuta incapacità del mandante, per cui, a decorrere da quel momento, la procura diventa inservibile. L'unica alternativa rimane, quindi, la nomina di un amministratore di sostegno o di un tutore, a seconda della gravità e della irreversibilità dell'impedimento psico-fisico.

11. Come e a chi si presenta la domanda di adozione? Occorre necessariamente un legale per farlo?

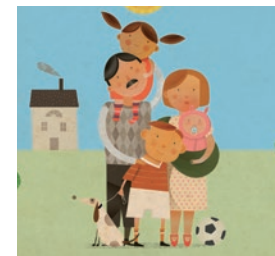
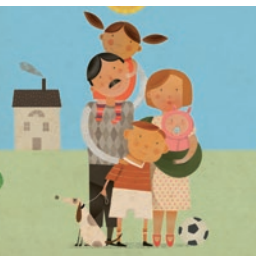
Nell'adozione nazionale, i coniugi in possesso dei requisiti previsti dalla legge possono presentare domanda al tribunale per i Minorenni, specificando la disponibilità o meno ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 concernente l'assistenza, l'integra-

zione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap. Possono essere presentate più domande, anche successive, a più tribunali dei Minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. Non occorre l'assistenza di un legale, anche se un professionista esperto di questo iter potrebbe senz'altro essere di grande aiuto.

La domanda di disponibilità all'adozione, in carta semplice e completa dei documenti che confermano il possesso dei requisiti richiesti, ha validità di tre anni e, allo scadere del termine, può essere rinnovata ripresentando la documentazione per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti. Si suggerisce, con l'avvertenza di una verifica presso i tribunali dei Minorenni, la presentazione dei seguenti documenti a corredo della domanda:

- certificato di nascita dei richiedenti;
- stato di famiglia;
- dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori dei richiedenti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oppure, in caso di decesso, certificato di morte dei genitori dei richiedenti;
- certificato rilasciato dal medico curante;
- certificati mod.101 o mod. 740 oppure busta paga;
- certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;
- atto notorio, oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.

Nell'adozione internazionale, come già indicato precedentemente, esistono delle organizzazioni che, sotto il controllo del Ministero, assistono le coppie per tutto l'iter procedurale, molto più lungo e articolato.



CODICE CIVILE

Art. 87 **Parentela, affinità, adozione [e affiliazione]**

[I]. Non possono contrarre matrimonio fra loro:

- 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, [legittimi o naturali];
- 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
- 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
- 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
- 7) i figli adottivi della stessa persona;
- 8) l'adottato e i figli dell'adottante;
- 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

[II-III]. Abrogato

[IV]. Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione [o di filiazione naturale]. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.

[V-VI]. Omissis

Art. 128 **Matrimonio putativo**

[I]. Omissis

[II]. Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.

[III]. Omissis

[IV]. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da [bigamia o] incesto.

[V]. Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.

Art. 147 **Doveri verso i figli**

[I]. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.

Art. 148 **Concorso negli oneri**

[I]. I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis.

[II-V]. Abrogati

Art. 155 **Provvedimenti riguardo ai figli**

[I]. In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.

[II-VI]. Abrogato

Art. 165 **Capacità del minore**

[I]. Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo 90.

TITOLO VII **Dello stato di figlio** **Capo I**

Della presunzione di paternità

Art. 231 **Paternità del marito**

[I]. Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.

Art. 232 **Presunzione di concepimento durante il matrimonio**

[I]. Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

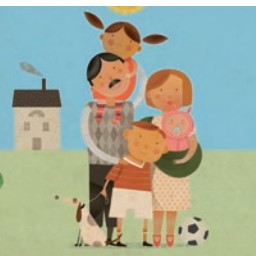
[II]. Omissis

Art. 234 **Nascita del figlio dopo i trecento giorni**

[I-II]. Omissis

[III]. In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio.

Capo II **Delle prove della filiazione**



Art. 236

Atto di nascita e possesso di stato

[I]. La filiazione [legittima] si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

[II]. Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio [legittimo].

Art. 237

Fatti costitutivi del possesso di stato

[I]. Omissis

[II]. In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

- che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;
- che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
- che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.

Art. 238

Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita

[I]. Salvo quanto disposto dagli articoli 234, 239, 240, e 244 nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.

[II]. Abrogato

Art. 239

Reclamo dello stato di figlio

[I]. Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio può reclamare uno stato diverso.

[II]. L'azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.

[III]. L'azione può inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità.

[IV]. L'azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso.

Art. 240

Contestazione dello stato di figlio

[I]. Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 239.

Art. 241

Prova in giudizio

[I]. Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.

[II]. Abrogato

Art. 243-bis

Disconoscimento di paternità

[I]. L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.

[II]. Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

[III]. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

Capo III

Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio

Art. 244

Termini dell'azione di disconoscimento

[I]. L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.

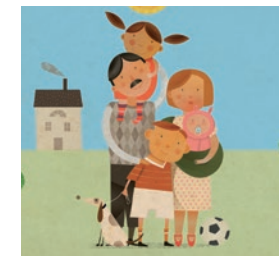
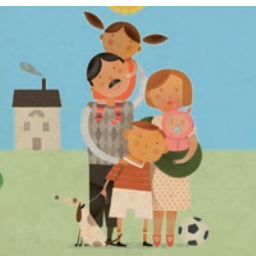
[II]. Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.

[III]. Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

[IV]. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.

[V]. L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

[VI]. L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.



Art. 245
Sospensione del termine

[I]. Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente.

[II]. Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.

Art. 246
Trasmissibilità dell'azione

[I]. Se il presunto padre o la madre titolari dell'azione di disconoscimento di paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall'articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

[II]. Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternità è morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

[III]. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.

Art. 248
Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio.
Imprescrittibilità

[I]. L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

[II-IV]. Omissis

[V]. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.

Art. 249
Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio.
Imprescrittibilità

[I]. L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

[II]. L'azione è imprescrittibile.

[III]. Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.

[IV]. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

[V]. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.

Capo IV
Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio

Art. 251
Autorizzazione al riconoscimento

[I]. Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

[II]. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice.

Art. 252
Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore

[I]. Qualora il figlio nato fuori del matrimonio di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.

[II]. L'eventuale inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge convivente e degli altri figli che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell'altro genitore [naturale] che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.

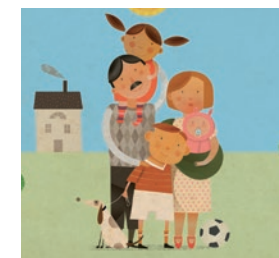
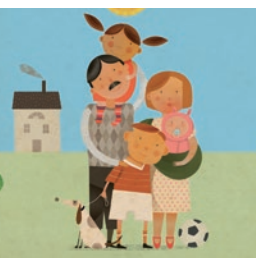
[III]. Qualora il figlio [naturale] sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia [legittima] è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio [naturale].

[IV]. È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore [naturale] che abbia effettuato il riconoscimento.

[V]. In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento.

Art. 253
Inammissibilità del riconoscimento

[I]. In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio [legittimo o legittimato] in cui la persona si trova.



Art. 254

Forma del riconoscimento

[I]. Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

[II]. Abrogato

Art. 255

Riconoscimento di un figlio premorto

[I]. Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti [legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti].

Art. 262

Cognome del figlio nato fuori del matrimonio

[I]. Il figlio [naturale] assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio [naturale] assume il cognome del padre.

[II]. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a quello della madre.

[III]. Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.

[IV]. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Art. 263

Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

[I]. Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

[II]. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

[III]. L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.

[IV]. L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245.

Art. 264

Impugnazione da parte del figlio minore

[I]. L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore.

[II]. Abrogato

Art. 267

Trasmissibilità dell'azione

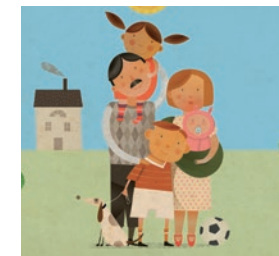
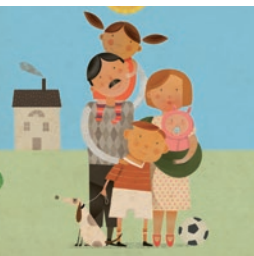
[I]. Omissis

[II]. Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo 263, se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell'autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

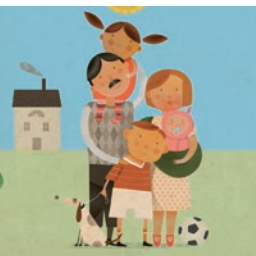
[III]. Se il figlio riconosciuto è morto senza aver promosso l'azione di cui all'articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

[IV]. La morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 263.

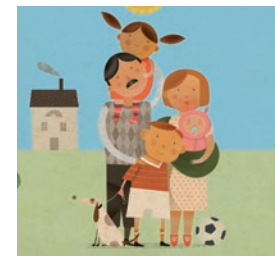
[V]. Si applicano il sesto comma dell'art. 244 e l'articolo 245.



Capo V Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità
Art. 269 Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità [I]. La paternità e la maternità [naturale] possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. [II-III]. Omissis [IV]. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità [naturale].
Art. 270 Legittimazione attiva e termine [I]. L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità [naturale] è imprescrittibile riguardo al figlio. [II]. Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti [legittimi, legittimati o naturali riconosciuti], entro due anni dalla morte. [III]. L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti. [IV]. Si applica l'articolo 245.
Art. 273 Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto [I]. L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità [naturale] può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale. [II]. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di quattordici anni. [III]. Omissis
Art. 276 Legittimazione passiva [I]. La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità [naturale] deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. [II]. Omissis



Art. 277 Effetti della sentenza [I]. La sentenza che dichiara la filiazione [naturale] produce gli effetti del riconoscimento. [II]. Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.
Art. 278 Autorizzazione all'azione [I]. Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251. [II]. Abrogato
Art. 279 Responsabilità per il mantenimento e l'educazione [I]. In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio nato fuori del matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio nato fuori del matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia venuto meno. [II]. L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251. [III]. L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale.
Art. 293 Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio [I]. I figli [nati fuori del matrimonio] non possono essere adottati dai loro genitori.
Art. 297 Assenso del coniuge o dei genitori [I]. Omissis [II]. Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.



Art. 299
Cognome dell'adottato

- [I]. Omissis
[II]. Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.
[III-IV]. Omissis

TITOLO IX
Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio
Capo I
Dei diritti e doveri del figlio

Art. 316
Responsabilità genitoriale

- [I]. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
[II]. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
[III]. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.
[IV]. Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.
[V]. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Art. 316-bis
Concorso nel mantenimento

- [I]. I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
[II]. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
[III]. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
[IV]. L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
[V]. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

Art. 317
Impedimento di uno dei genitori

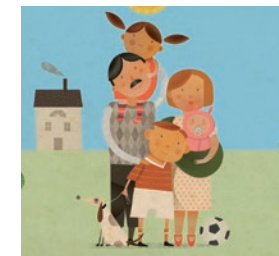
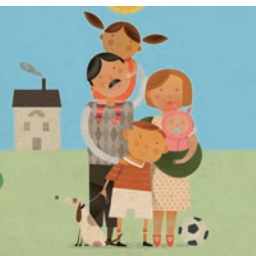
- [I]. Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.
[II]. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.

Art. 317-bis
Rapporti con gli ascendenti

- [I]. Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
[II]. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.

Art. 318
Abbandono della casa del genitore

- [I]. Il figlio, sino alla maggiore età o all'emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.



Art. 320

Rappresentanza e amministrazione

[I]. I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nati, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

[II-V]. Omissis

[VI]. Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.

Art. 321

Nomina di un curatore speciale

[I]. In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.

Art. 322

Inosservanza delle disposizioni precedenti

[I]. Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 323

Atti vietati ai genitori

[I]. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

[II]. Omissis

[III]. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Art. 324

Usufrutto legale

[I]. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio, fino alla maggiore età o all'emancipazione.

[II]. Omissis

[III]. Non sono soggetti ad usufrutto legale:

- 1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- 2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- 3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
- 4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

Art. 327

Usufrutto legale di uno solo dei genitori

[I]. Il genitore che esercita in modo esclusivo la responsabilità genitoriale è il solo titolare dell'usufrutto legale.

Art. 330

Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli

[I]. Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

[II]. Omissis

Art. 332

Reintegrazione nella responsabilità genitoriale

[I]. Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

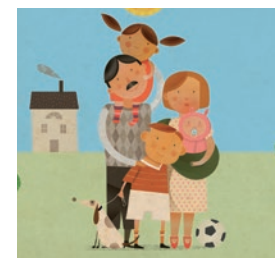
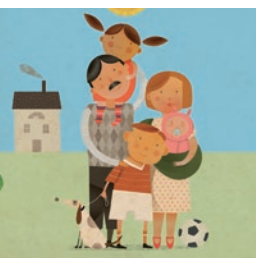
Art. 336

Procedimento

[I]. Omissis

[II]. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

[III-IV]. Omissis



Art. 336-bis
Ascolto del minore

[I]. Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

[II]. L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.

[III]. Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.

Art. 337
Vigilanza del giudice tutelare

[I]. Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'amministrazione dei beni.

Capo II
Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio

Art. 337-bis
Ambito di applicazione

[I]. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.

Art. 337-ter
Provvedimenti riguardo ai figli

[I]. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

[II]. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

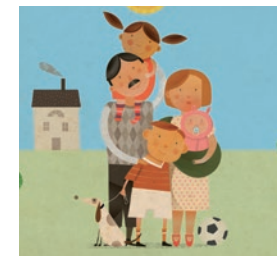
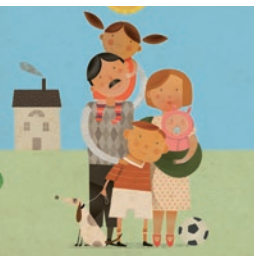
[III]. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

[IV]. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio;
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

[V]. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

[VI]. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.



Art. 337-quater
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso

[I]. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

[II]. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

[III]. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Art. 337-quinquies
Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli

[I]. I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Art. 337-sexies
Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza

[I]. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.

[II]. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

Art. 337-septies
Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

[I]. Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

[II]. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 337-octies
Poteri del giudice e ascolto del minore

[I]. Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.

[II]. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

Art. 343
Apertura della tutela

[I]. Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.

[II]. Omissis

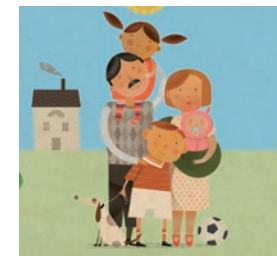
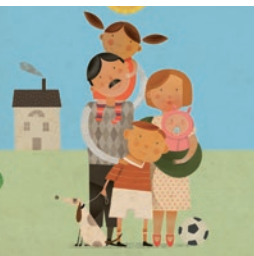
Art. 348
Scelta del tutore

[I]. Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

[II]. Omissis

[III]. Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

[IV]. Omissis



Art. 350
Incapacità all'ufficio tutelare

[I]. Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

- 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale;
- 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
- 4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
- 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

Art. 356
Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

[I]. Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla responsabilità genitoriale, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.

[II-III]. Omissis

Art. 371
Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione

[I]. Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:

- 1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi;
- 2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e la istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente;
- 3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.

[II]. Omissis

Art. 401
Limiti di applicazione delle norme

[I]. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli di genitori che si trovino nell'impossibilità di provvedere al loro mantenimento.

[II]. Omissis

Art. 402
Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza

[I]. L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'articolo 354.

[II]. Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

Art. 417
Istanza d'interdizione o di inabilitazione

[I]. Omissis

[II]. Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

Art. 433
Persone obbligate

[I]. All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

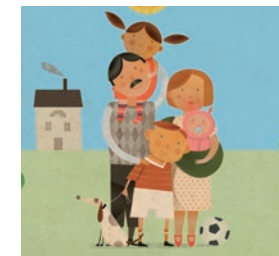
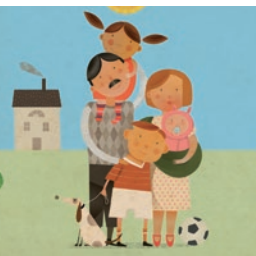
- 1) il coniuge;
- 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Art. 436
Obbligo tra adottante e adottato

[I]. L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori [legittimi o naturali] di lui.

Art. 448-bis
Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla potestà sui figli

[I]. Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione.



**Art. 467
Nozione**

[I]. La rappresentazione fa subentrare i discendenti [legittimi o naturali] nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.

[II]. Omissis

**Art. 468
Soggetti**

[I]. La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

[II]. Omissis

**Art. 480
Prescrizione**

[I]. Omissis

[II]. Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.

[III]. Omissis

**Art. 536
Legittimari**

[I]. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti.

[II]. Ai figli [legittimi] sono equiparati [i legittimati e] gli adottivi.

[III]. A favore dei discendenti dei figli [legittimi o naturali], i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli [legittimi o naturali].

**Art. 537
Riserva a favore dei figli**

[I]. Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, [legittimo o naturale], a questi è riservata la metà del patrimonio.

[II]. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli [legittimi e naturali].

[III]. Abrogato

**Art. 538
Riserva a favore degli ascendenti**

[I]. Se chi muore non lascia figli [legittimi né naturali], ma ascendenti [legittimi], a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto è disposto dall'articolo 544.

[II]. Omissis

Art. 542

Concorso di coniuge e figli

[I]. Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, [legittimo o naturale] a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

[II]. Quando i figli [legittimi o naturali], sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli [legittimi e naturali], è effettuata in parti uguali.

[III]. Abrogato

Art. 544

Concorso di ascendenti e coniuge

[I]. Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti [legittimi] e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.

[II]. Omissis

Art. 565

Categorie dei successibili

[I]. Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti [legittimi e naturali], agli ascendenti [legittimi], ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.

Art. 566

Successione dei figli

[I]. Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.

Art. 567

Successione dei figli adottivi

[I]. Ai figli sono equiparati gli adottivi.

[II]. Omissis

Art. 573

Successione dei figli nati fuori del matrimonio

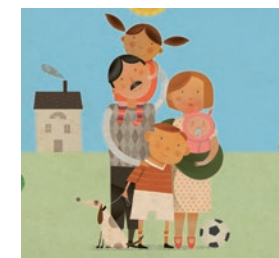
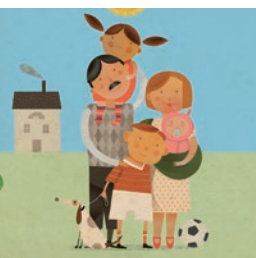
[I]. Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto dall'articolo 580.

Art. 580

Diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili

[I]. Ai figli nati fuori del matrimonio aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

[II]. I figli nati fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.



Art. 581

Concorso del coniuge con i figli

[I]. Quando con il coniuge concorrono figli [legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali], il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.

Art. 582

Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle

[I]. Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti [legittimi] o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In questo ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità.

Art. 583

Successione del solo coniuge

[I]. In mancanza di figli [legittimi o naturali], di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.

Art. 594

Assegno ai figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili

[I]. Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli nati fuori del matrimonio di cui all'articolo 279, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunciare alla disposizione e chiedere l'assegno.

Art. 643

Amministrazione in caso di eredi nati

[I]. Omissis
[II]. Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre.

Art. 687

Revocazione per sopravvenienza di figli

[I]. Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente [legittimo] del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio.
[II]. La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.
[III-IV]. Omissis

Art. 715

Casi d'impedimento alla divisione

[I]. Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa [per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'articolo 252] o per il riconoscimento dell'ente istituito erede.
[II-IV]. Omissis

Art. 737

Soggetti tenuti alla collazione

[I]. I figli [legittimi e naturali] e i loro discendenti [legittimi e naturali] ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
[II]. Omissis

Art. 803

Revocazione per sopravvenienza di figli

[I]. Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.
[II]. La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.

Art. 804

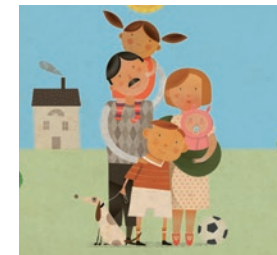
Termine per l'azione

[I]. L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente [legittimo] ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.
[II]. Omissis

Art. 1023

Ambito della famiglia

[I]. Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d'uso o d'abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto è sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l'adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era già sorto. Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.



Art. 1916
Diritto di surrogazione dell'assicuratore

[I]. Omissis

[II]. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati,] dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

[III-IV]. Omissis

Art. 2941
Sospensione per rapporti tra le parti

[I]. La prescrizione rimane sospesa:

1) tra i coniugi;

2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;

3-8) Omissis

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE
e disposizioni transitorie (r.d. 30 marzo 1942, n.318)

Art. 35

[I]. Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i Minorenni.

Art. 37-bis

[I]. I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 38

[I]. Sono di competenza del tribunale per i Minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i Minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i Minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.

[II-III]. Omissis

Art. 38-bis

[I]. Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 336-bis, secondo comma, del codice civile.

Art. 117

[I]. Se il matrimonio è stato annullato prima del 1° luglio 1939 ed è stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli nati fuori del matrimonio riconosciuti ai sensi dell'articolo 128, ultimo comma, del codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in contraddittorio dei genitori o dei loro eredi.

Art. 121

[I]. Le azioni di reclamo di stato di figlio nato nel matrimonio, spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell'articolo 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda è stata proposta prima del 1° luglio 1939.

Art. 122

[I]. Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio 1939.

[II]. Il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non può essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice.

[III]. Omissis

Art. 123

[I]. L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta dai figli nati prima del 1° luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'articolo 189 del codice del 1865. L'azione può essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni, anche dai figli nati fuori del matrimonio per i quali è ammessa dall'articolo 278 del nuovo codice.

[II]. I figli nati fuori del matrimonio che si trovano nelle condizioni previste nei numeri 1 e 4 dell'articolo 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati prima del 1° luglio 1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti.

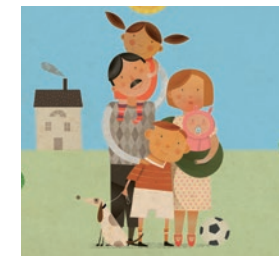
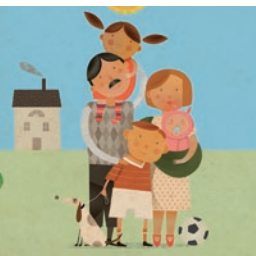
[III]. Omissis

[IV]. Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio 1939.

[V]. I giudizi relativi alla dichiarazione di paternità o di maternità [naturale] proposti prima del 1° luglio 1939 non possono essere proseguiti se non è intervenuto il decreto contemplato dall'articolo 274 del codice stesso, salvo il caso che si sia già ottenuta una sentenza anche se interlocutoria.

Art. 127-bis

[I]. I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 87 del codice civile sono applicabili all'affiliazione.



L. 1 dicembre 1970, N.898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Art. 4

[I-III]. Omissis
 [IV]. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli [legittimi, legittimati o adottati] di entrambi i coniugi [durante il matrimonio].
 [V-VII]. Omissis
 [VIII]. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, nonché, disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'art. 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
 [IX-XI]. Omissis
 [XII]. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'art. 10.
 [XIII-XVI]. Omissis

Art. 6

[I]. L'obbligo, ai sensi degli articoli 315-bis e 316-bis del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.
 [II]. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile.
 [III-V]. Abrogato
 [VI]. Omissis
 [VII]. Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della responsabilità genitoriale sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
 [VIII-XII]. Abrogato

Art. 12

Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L. 4 maggio 1983, n.184 - Diritto del minore ad una famiglia

Le parole "potestà", "potestà dei genitori", "potestà parentale" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

Art. 6

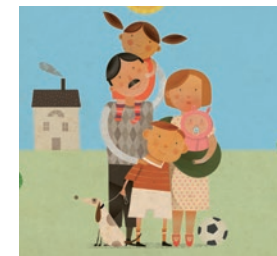
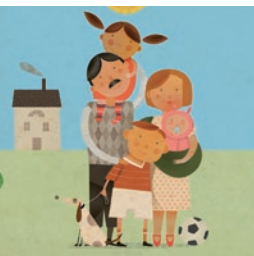
[I-V]. Omissis
 [VI]. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli anche adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
 [VII-VIII]. Omissis

Art. 8

[I-II]. Omissis
 [III]. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali, anche all'esito della segnalazione di cui all'articolo 79-bis e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
 [IV]. Omissis

Art. 11

[I]. Omissis
 [II]. Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori [naturali] che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i Minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori [naturali], chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi sempreché nel frattempo il minore sia assistito dal genitore [naturale] o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore [naturale].
 [III]. Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore [naturale], purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi. Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dell'articolo 250, quinto comma, del codice civile, può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l'autorizzazione.
 [IV-VII]. Omissis



Art. 15

[I]. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i Minorenni quando:

a-b) Omissis

c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori ovvero è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.

[II-III]. Omissis

Art. 25

[I]. Omissis

[II]. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti [legittimi o legittimati], questi, se maggiori degli anni dodici, debbono essere sentiti.

[III-VII]. Omissis

Art. 27

[I]. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

[II-III]. Omissis

Art. 32

[I]. Omissis

[II]. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:

a) Omissis

b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori biologici abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.

[III-IV]. Omissis

Art. 36

[I]. Omissis

[II]. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:

a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori biologici ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;

b-d) Omissis

[III-IV]. Omissis

Art. 37

[I]. Omissis

[II]. Il tribunale per i Minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori biologici e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

[III]. Omissis

Art. 44

[I]. Omissis

[II]. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli [legittimi].

[III]. Omissis

Art. 73

[I]. Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio adottivo è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000

[II-III]. Omissis

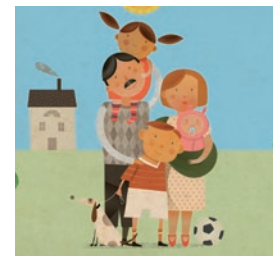
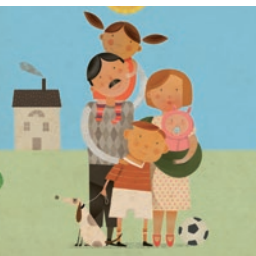
Art. 74

[I]. Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i Minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio nato fuori del matrimonio non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento.

[II]. Omissis

Art. 79 bis

[I]. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.



L. 31 maggio 1995, n.218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

**Art. 33
Filiazione**

[I]. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento nella nascita.

[II]. La legge individuata ai sensi del comma 1, regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio; qualora la legge così individuata non permetta l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana.

[III]. Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge; se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.

[IV]. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicità dello stato di figlio.

**Art. 35
Riconoscimento di figlio [naturale]**

[I]. Le condizioni per il riconoscimento del figlio [naturale] sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.

[II-III]. Omissis

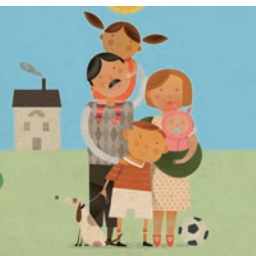
**Art. 36
Rapporti tra genitori e figli**

[I]. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, sono regolati dalla legge nazionale del figlio.

Art. 36-bis

[I]. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che:

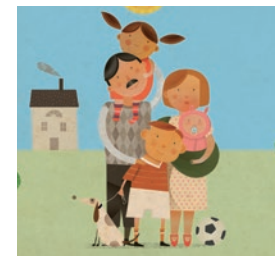
- a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;
- b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
- c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio.



**Art. 38
Adozione**

[I]. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio [legittimo].

[II]. Omissis



L. 19 ottobre 2015, n. 173, riguardante le “Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare” in vigore dal 13 novembre 2015

L'articolo 1 prevede che all'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i Minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, e' comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuita' delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.

5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di eta' inferiore se capace di discernimento.

Il successivo articolo 2, invece, prevede modifiche all'art. 5 della norma sopra citata. In particolare, dispone che il comma 1, ultimo periodo, sia sostituito dal seguente:

«L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullita', nei procedimenti civili in materia di responsabilita' genitoriale, di affidamento e di adottabilita' relativi al minore affidato ed hanno facolta' di presentare memorie scritte nell'interesse del minore».

L'articolo 3 apporta modifica all'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, prevedendo che, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis».

L'ultimo articolo della legge (art. 4) in esame prevede che all'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole: «stabile e duraturo», sono inserite le seguenti: «anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento».

L. 21 novembre 1967, N. 1185 - Norme sui passaporti

Art. 3

[1]. Non possono ottenere il passaporto:

a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilita' genitoriale o alla potesta' tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della responsabilita' genitoriale sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;

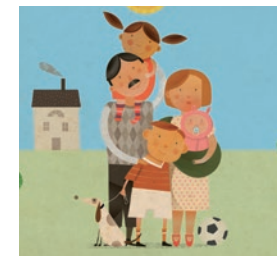
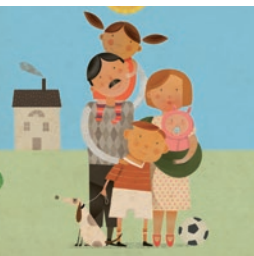
c-f) Omissis

L. 19 febbraio 2004, N. 40 - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

Art. 8

Stato giuridico del nato

[1]. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volonta' di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.



L. 22 maggio 1978, N. 194 - Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza

Art. 12

[I]. Omissis

[II]. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la responsabilità genitoriale o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.

[III]. Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

[IV]. Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

D. Lgs. 3 febbraio 2011, N. 71 - Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della Legge 28 novembre 2005, n. 246

Art. 30

Riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio

[I]. Il capo dell'ufficio consolare riceve la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio di cui all'articolo 254 del codice civile. Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 262 del codice civile, il capo dell'ufficio consolare riceve altresì le domande relative al cognome del figlio nato fuori del matrimonio e le trasmette al giudice competente.

[II]. Abrogato

CODICE PENALE

Le parole "potestà dei genitori", "potestà", "potestà genitoriale", "potestà del genitore" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

Art. 540

Rapporto di parentela

[I]. Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio è equiparata alla filiazione nel matrimonio.

[II]. Il rapporto di filiazione fuori del matrimonio è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.

Art. 568

Occultamento di stato di un figlio

[I]. Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 288

Sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale

[I]. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.

[II]. Omissis

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 706

Forma della domanda

[I-III]. Omissis

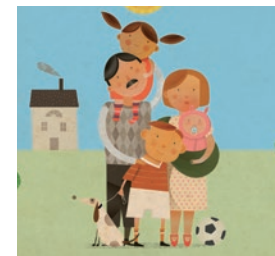
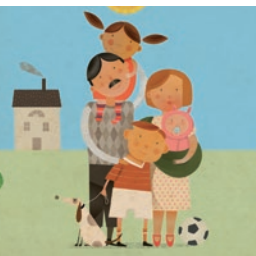
[IV]. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.

Art. 709-ter

Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni

[I]. Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso.

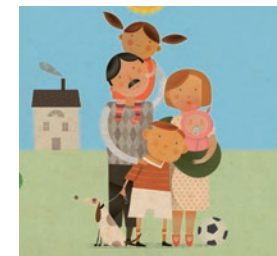
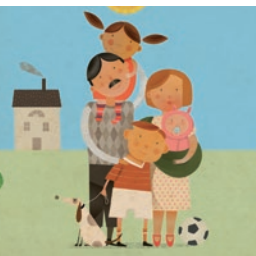
[II-IV]. Omissis



- 1 Ordinario se figlio maggiorenne; dei Minori, se minorenni.
- 2 E' in discussione una proposta di modifica della disciplina in questione volta a rendere libera l'attribuzione del cognome, consentendo di aggiungere a quello del padre anche quello della madre, ovvero di optare per uno solo di essi. In caso di disaccordo il figlio avrà i cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico. Il testo del ddl, una volta approvato dalle due Camere, non entrerà comunque subito in vigore, in quanto necessiterà di un regolamento di attuazione da emanarsi entro l'anno successivo.
- 3 Il 9 Aprile 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della legge 40 che vieta il ricorso a un donatore esterno di ovuli o spermatozoi nei casi di infertilità assoluta, in seguito ai ricorsi presentati dai tribunali di Milano, Firenze e Catania.
- 4 Il riconoscimento si presume se il coniuge o partner ha prestato il proprio consenso, sempre che non si sia applicata la fecondazione eterologa (oggi consentita): in questo caso resta aperta (Corte Cassazione 11644/2012) la possibilità per il marito che abbia prestato il proprio consenso di agire per il disconoscimento di paternità (Corte Cassazione 2315/1999).
- 5 Si segnala nei giorni in cui la presente guida è stata data alle stampe risultano in corso di pubblicazione le Nuove Linee Guida Nazionali aggiornate alla luce delle sentenze ultime della Corte Costituzionale. Da anticipazioni di stampa delle stesse si ritiene di poter segnalare che: 1) sarà possibile la doppia donazione sia di ovociti sia di seme; 2) sarà esclusa la selezione delle caratteristiche fisiche; 3) dovrà essere raccomandato alle coppie che si avvalgono di detto trattamento, un'attenta valutazione clinica dei rapporti rischi-benefici, con particolare riferimento alle complicanze ostetriche, alle potenziali ricadute neonatologiche e ai potenziali rischi per la salute della donna e del neonato; 4) sarà consentito l'accesso generale alle coppie sierodiscordanti, cioè in cui uno dei partner è portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili per infezioni da HIV, HBV e HCV (nella versione precedente era previsto solo per l'uomo portatore, mentre in quella attuale si consente anche alla donna portatrice); 5) i trattamenti di fecondazione eterologa saranno inseriti nei LEA.
- 6 La disciplina della adozione è contenuta nel codice civile (artt. 291 e segg.), ma soprattutto in leggi collegate. La legge originaria (n. 431/1967) è stata del tutto rimodellata con la Legge 184/1983 (Legge adozione), a sua volta modificata dalla Legge 476 del 31.12.1998, nonché dalla Legge 149 del 28 marzo 2001, che ne ha cambiato l'intitolazione: oggi si parla di "Diritto del minore ad una famiglia".
- 7 Deve trattarsi di una coppia coniugata, essendo l'adozione vietata alle coppie

di fatto. Qualora il genitore affidatario sia stato un single, potrà accedere alla adozione "in casi particolari".

- 8 Prima del 1996 il limite era di 40 anni di differenza. Con sentenza 303/1996 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6 della legge sull'adozione nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse disporre l'adozione valutando esclusivamente l'interesse del minore, nel caso in cui l'età di uno dei coniugi superasse di oltre 40 anni l'età dell'adottando (si pensi anche al caso di adozione di un fratello del primo adottato in un momento successivo). Ecco il motivo per il quale la norma modificata ha previsto che i limiti di età in essa stabiliti possano essere derogati dall'autorità giudiziaria, ove il tribunale accerti che dalla mancata adozione possa derivare al minore un danno grave o non altrimenti evitabile.
- 9 Per i giudici va tenuto conto del fatto che la bambina "ha vissuto con entrambe sin dalla nascita, per quasi dieci anni (...) che da loro è stata allevata, curata e mantenuta e che con loro ha evidentemente costruito stabili e forti relazioni affettive ed educative". Alla bimba, dunque, va riconosciuto, come scrive la Corte, il "diritto fondamentale di continuare a godere dell'apporto materiale e affettivo delle due persone che da molti anni si sono assunte la responsabilità genitoriale nel suo interesse".
- 10 L'art. 315 bis del codice civile introdotto con efficacia dal 7 febbraio 2014, include tra i doveri dei genitori/diritti del minore, quello di essere "istruito e assistito moralmente".
- 11 Alcuni giudici hanno negato l'affidamento preadottivo a genitori portatori di handicap fisico: non mancano, peraltro, decisioni nel senso inverso, purché sia accertata l'idoneità a realizzare in ogni caso un adeguato svolgimento della funzione parentale.
- 12 E' su questa base che è intervenuta una dirompente decisione del Tribunale di Roma il 29 agosto 2014, confermata dalla Corte d'Appello di Roma il 23 dicembre 2015, con la quale è stata autorizzata l'adozione in casi particolari da parte di una single nei confronti di una minore di 5 anni, figlia biologica della sua compagna (che l'aveva procreata facendo ricorso alla fecondazione eterologa in Spagna). In altri termini, in questi casi, è stata attuata "giurisprudenzialmente" quella che in Inghilterra viene definita "stepchild adoption", cioè quella adozione del figlio biologico del proprio partner (anche se del medesimo sesso), quando l'altro genitore non abbia effettuato il proprio riconoscimento.
- 13 La Legge 6/2004 che ha ridefinito nel Titolo XII del Libro I del Codice Civile gli artt. da 404 a 413, ha dedicato un primo capo di essi alla sola amministrazione di sostegno, e un capo successivo alla disciplina, preesistente, della interdizione, inabilitazione e incapacità naturale, così sottolineandone la gradualità di applicazione.
- 14 In tal senso si sono pronunciate sia la Corte Costituzionale (sentenza 440/2005) sia la Corte di Cassazione (sentenza 9628/2009).
- 15 Ordinario se figlio maggiorenne; dei Minori, se minorenni.
- 16 Il Patto di famiglia è disciplinato dagli artt. 768 bis e ss del c.c. introdotti con la Legge 55 del 2006 (in vigore dal 16 marzo 2006).



Consiglio Nazionale del Notariato

Via Flaminia, 160
00196 Roma
www.notariato.it

Adiconsum

Viale degli Ammiragli, 91
00136 Roma
www.adiconsum.it

Adoc

Via Chiana, 87
00198 Roma
www.adocnazionale.it

Altroconsumo

Via Valassina, 22
20159 Milano
www.altroconsumo.it

Assoutenti

Vicolo Orbitelli, 10
00186 Roma
www.assoutenti.it

Casa del Consumatore

Via Bobbio, 6
20144 Milano
www.casadelconsumatore.it

Cittadinanzattiva

Via Cereate, 6
00183 Roma
www.cittadinanzattiva.it

Confconsumatori

Via Mazzini, 43
43121 Parma
www.confconsumatori.it

Federconsumatori

Via Palestro, 11
00185 Roma
www.federconsumatori.it

Lega Consumatori

Via delle Orchidee, 4/a
20147 Milano
www.legaconsumatori.it

Movimento Consumatori

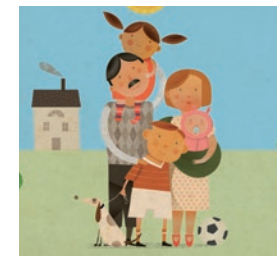
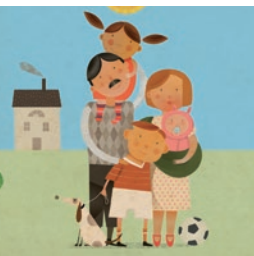
Via Piemonte, 39/a
00187 Roma
www.movimentoconsumatori.it

Movimento Difesa del Cittadino

Viale Carlo Felice, 103
00185 Roma
www.difesadelcittadino.it

Unione Nazionale Consumatori

Via Duilio, 13
00192 Roma
www.consumatori.it



Indice

1. La filiazione
2
2. La responsabilità genitoriale (ex potestà dei genitori)
13
3. L'affidamento e l'adozione
21
4. Le misure di tutela dei minori
34
5. L'amministrazione di sostegno
39
6. Diritti successori dei figli
45

7. Il patto di famiglia
51
8. Trattamenti fiscali previsti per i figli
54
9. Le domande più frequenti (FAQ)
60
- Appendice
66
- Note
102
- Indirizzi utili
104



Tutte le Guide della Collana

- **Mutuo informato**, indicazioni a chi richiede un Mutuo Ipotecario - 9/2006
- **Prezzo - Valore**, I vantaggi della trasparenza nelle vendite immobiliari - 7/2007, *aggiorn.* 7/2014
- **Mutuo informato - edizione aggiornata** alle norme introdotte dalla Legge 40/2007 e dalla Finanziaria 2008 - 5/2008
- **Garanzia Preliminare**, la sicurezza nel contratto di compravendita immobiliare - 5/2009, *aggiorn.* 7/2014
- **Acquisto in Costruzione**, la tutela nella compravendita di un immobile da costruire - 1/2010, *aggiorn.* 7/2014
- **Acquisto Certificato**, agibilità, sicurezza ed efficienza energetica degli immobili - 5/2010, *aggiorn.* 9/2014
- **Successioni tutelate**, le regole per un sicuro trasferimento dei beni - 5/2011, *aggiorn.* 7/2014
- **Donazioni consapevoli**, per disporre dei propri beni in sicurezza - 5/2012, *aggiorn.* 7/2014
- **Acquisto all'asta**, un modo alternativo e sicuro di comprare casa - 10/2013
- **La Convivenza**, regole e tutele della vita insieme - 3/2014
- **Il Matrimonio**, diritti e doveri in famiglia - 1/2015
- **Il rent to buy** e altri modi per comprare casa - 12/2015
- **Genitori e figli**, la legge oltre gli affetti - 2/2016

Progetto grafico e impaginazione
Aton - Roma

Finito di stampare nel mese di febbraio 2016

